

Gazzetta ufficiale

C 385

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

6 ottobre 2022

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 385/01	Comunicazione della commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 385/02	Tassi di cambio dell'euro — 5 ottobre 2022	20
---------------	--	----

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

2022/C 385/03	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	21
2022/C 385/04	Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1° luglio 2022 — <i>Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004</i>	22
2022/C 385/05	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	23

IT

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Commissione europea

2022/C 385/06	Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Landsréttur il 9 giugno 2022 nella causa Verkfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag tölvunarfræðinga og Lyfjafræðingafélag Íslands/Stato islandese (Causa E-9/22)	24
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2022/C 385/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10904 – CVC / MATICMIND / SIO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	25
2022/C 385/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10697 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1) ⁽¹⁾	27
2022/C 385/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	28

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 385/10	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	29
2022/C 385/11	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	40
2022/C 385/12	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	52
2022/C 385/13	Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012	64

Rettifiche

2022/C 385/14	Rettifica del tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,50 % al 1° ottobre 2022 — Tassi di cambio dell'euro (2022/C 381/04) (GU C 381 del 4.10.2022)	69
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili

(2022/C 385/01)

Il presente documento mira a chiarire il contenuto dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE ⁽¹⁾ (atto delegato «Informativa») per facilitarne l'attuazione.

Le domande frequenti ivi raccolte chiariscono le disposizioni già contenute nella normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introdurre requisiti aggiuntivi per le autorità competenti e gli operatori interessati. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

Il 20 dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato 22 domande frequenti (FAQ) sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia conformemente all'atto delegato «Informativa». Il presente documento integra queste FAQ.

INDICE

	<i>pagina</i>
Domande frequenti di carattere generale	3
1. A quali imprese si applica l'obbligo di comunicazione di cui all'atto delegato a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?	3
2. Qual è la definizione di «attività economica» nell'atto delegato «Informativa»?	4
3. Che cos'è un'attività economica ammissibile alla tassonomia?	4
4. Quali sono le attività economiche «abilitanti» e «di transizione» nel contesto della comunicazione di informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia?	5
5. Come individuare e comunicare l'ammissibilità delle attività economiche connesse all'adattamento?	5

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

6. Come utilizzare i codici NACE per individuare le attività ammissibili alla tassonomia nel contesto della comunicazione di informazioni sull'ammissibilità?	6
7. Le imprese possono comunicare volontariamente informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia?	6
Imprese non finanziarie	7
8. In che misura le imprese dovrebbero valutare e comunicare le attività ammissibili alla tassonomia nella loro catena del valore, sia a monte che a valle?	7
9. Come individuare le attività ammissibili alla tassonomia le cui descrizioni contengono qualificatori come «a basse emissioni di carbonio» e «pericoli legati al clima»?	8
10. Le imprese dovrebbero suddividere per obiettivo ambientale le informazioni che comunicano in materia di ammissibilità alla tassonomia?	8
11. Come sono definiti il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?	9
12. Qual è l'ambito di applicazione delle «altre spese dirette» di cui all'allegato I dell'atto delegato «Informativa»?	11
13. In che modo le imprese dovrebbero contabilizzare i ricavi negativi nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?	11
14. Le imprese dovrebbero evitare la doppia comunicazione di informazioni sulle attività ammissibili alla tassonomia?	12
15. Occorre comunicare il fatturato ammissibile alla tassonomia di un'attività economica svolta da un subappaltatore e non dal soggetto che effettua la comunicazione?	12
16. In che modo un'impresa non finanziaria dovrebbe comunicare informazioni sui prodotti e i servizi consumati internamente e venduti esternamente?	12
17. In che modo le imprese non finanziarie dovrebbero trattare gli attivi immateriali nell'ambito della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?	13
18. Le imprese non finanziarie dovrebbero riferire in merito all'ammissibilità alla tassonomia delle attività al di fuori dell'UE?	13
19. In che modo le imprese non finanziarie dovrebbero trattare il fatturato delle attività ammissibili deconsolidate nel corso dell'esercizio?	13
Imprese finanziarie	14
20. Che cosa comunicano le imprese finanziarie se le informazioni delle entità sottostanti non sono accessibili al pubblico?	14
21. Qual è la differenza tra attivi coperti e attivi totali nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?	14
22. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti dovrebbero essere presi in considerazione nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?	15
Gestori di attività finanziarie	15
23. In che modo i gestori di attività finanziarie possono ponderare le loro partecipazioni in un portafoglio per comunicare gli attivi ammissibili alla tassonomia?	15
24. I prestiti ipotecari sono considerati ammissibili per un gestore di attività finanziarie (come investimento) o solo per la banca che ha erogato inizialmente il prestito?	15
Assicuratori	16
25. Quali attività dovrebbero prendere in considerazione un assicuratore e un riassicuratore nel comunicare le loro attività di sottoscrizione nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?	16
Enti creditizi	16
26. Gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'atto delegato «Informativa» si applicano a una grande impresa che non è un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sui requisiti patrimoniali, ma è considerata un'impresa finanziaria ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva NFRD?	16
27. In che modo le spese in conto capitale possono essere associate ai finanziamenti generici nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?	16
28. In che modo un ente creditizio che è un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dovrebbe comunicare le proprie attività economiche ammissibili alla tassonomia?	17

Mercato del debito	17
29. Come valutare e comunicare l'ammissibilità alla tassonomia di uno strumento di debito come un'obbligazione o un prestito?	17
30. L'impiego di tutti i proventi derivanti da prodotti di debito deve essere verificato in modo indipendente se indicato come ammissibile alla tassonomia?	18
31. Gli strumenti di debito verdi di soggetti di paesi terzi possono essere indicati come ammissibili alla tassonomia?	18
32. Il debito sovrano verde può essere indicato come ammissibile alla tassonomia?	18
Interazione con altri regolamenti	19
33. Quali sono le interazioni tra l'atto delegato sull'informativa e i requisiti proposti in materia di comunicazione societaria sulla sostenibilità?	19

DOMANDE FREQUENTI DI CARATTERE GENERALE

1. A quali imprese si applica l'obbligo di comunicazione di cui all'atto delegato a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?

L'atto delegato che integra l'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia (regolamento (UE) 2021/2178, in appresso «atto delegato 'Informativa'») stabilisce requisiti specifici per la comunicazione di informazioni connesse alla tassonomia da parte delle imprese soggette alla direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario ⁽²⁾ (*Non-Financial Reporting Directive*, NFRD).

Nello specifico l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia ⁽³⁾ contiene un riferimento incrociato agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile 2013/34/UE ⁽⁴⁾, introdotti dalla direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Più precisamente il regolamento sulla tassonomia specifica che «qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento». In altre parole le imprese soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva contabile sono anche soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento sulla tassonomia.

A norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, sono soggette all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario le imprese seguenti: le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della medesima, con più di 500 dipendenti in media durante l'esercizio e gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della suddetta direttiva, con più di 500 dipendenti in media su base consolidata durante l'esercizio. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, tali imprese sono altresì soggette agli obblighi di informativa discendenti da tale regolamento.

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia non fa specifico riferimento a misure nazionali di recepimento della direttiva NFRD che potenzialmente ne estendono l'ambito di applicazione ad altre categorie di imprese più piccole. Pertanto gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia si applicano alle imprese che rientrano direttamente nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD, non a quelle soggette soltanto al diritto interno che la recepisce. Tuttavia, ai sensi dell'atto delegato «Informativa», le imprese soggette soltanto al diritto interno che recepisce la NFRD possono dichiarare volontariamente il loro allineamento alla tassonomia.

⁽²⁾ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

2. Qual è la definizione di «attività economica» nell'atto delegato «Informativa»?

Il regolamento sulla tassonomia stabilisce una classificazione delle attività economiche ecosostenibili che si basa in larga misura sulla nomenclatura delle attività economiche (NACE), la classificazione statistica delle attività economiche nell'UE.

Si parla di attività economica quando risorse quali capitale, beni, manodopera, tecniche di produzione o prodotti intermedi sono combinate al fine di produrre beni o servizi specifici. Un'attività economica è caratterizzata da un input di risorse, un processo di produzione e un output di prodotti (beni o servizi).

Il regolamento (UE) 2021/2139 ⁽⁵⁾ (atto delegato «Clima») descrive e attribuisce criteri molto generali. Non fa riferimento a un'attività economica specifica, bensì a categorie di attività economiche: ad esempio, fissa criteri per la categoria generale «produzione di cemento» piuttosto che per la produzione di cemento in un impianto specifico da parte di un operatore specifico.

Il riferimento ai settori NACE nell'atto delegato «Clima» è puramente indicativo e non necessariamente esaustivo. Pertanto un'attività economica potrebbe corrispondere alla descrizione di un'attività e ai criteri di vaglio tecnico di cui all'atto delegato «Clima» (allegati I e II) anche se il settore NACE dell'impresa non figura nella sezione pertinente di tale atto delegato.

3. Che cos'è un'attività economica ammissibile alla tassonomia?

L'articolo 1, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa» definisce un'attività economica ammissibile come un'attività descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. Per l'esercizio che termina nel 2022 (e per le attività svolte nel 2021) questa definizione corrisponde alle attività economiche descritte nell'atto delegato «Clima» adottato il 4 giugno 2021.

Più specificamente, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa», un'attività economica è ammissibile indipendentemente dal fatto che soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti nell'atto delegato «Clima» (e negli atti delegati futuri). Pertanto il fatto che un'attività economica sia ammissibile alla tassonomia non fornisce alcuna indicazione riguardo alla prestazione ambientale e alla sostenibilità della stessa.

In linea di principio, un'impresa che genera fatturato o investe in spese in conto capitale (CapEx) o in spese operative (OpEx) corrispondenti a un'attività economica descritta nell'atto delegato «Clima» è considerata ammissibile ai fini dell'informativa sull'ammissibilità alla tassonomia. Al contrario, se un'attività non è ancora inclusa nell'atto delegato, l'impresa non dovrebbe essere considerata ammissibile. Inoltre la tassonomia è un quadro dinamico che dovrebbe espandere nel tempo la portata delle attività che contempla, in particolare includendo altri obiettivi ambientali, con un conseguente ampliamento della gamma di attività ammissibili.

Nella pratica l'individuazione delle attività economiche ammissibili alla tassonomia rappresenta il primo passo per poter valutare l'allineamento delle attività economiche ai criteri di vaglio tecnico della tassonomia. È tra le attività ammissibili che vanno ricercate le attività con il potenziale di allinearsi ai criteri di vaglio tecnico, anche in quanto attività di transizione o abilitanti.

In linea di massima la comunicazione di informazioni sull'ammissibilità, a norma dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», dovrebbe servire ad aiutare le imprese a prepararsi per le future informative in materia di allineamento ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ A fini di chiarezza, si precisa che le attività ammissibili non corrispondono al denominatore dell'indicatore fondamentale di prestazione (KPI) relativo all'allineamento alla tassonomia. Per le imprese non finanziarie si utilizzerà il totale delle spese in conto capitale, delle spese operative e del fatturato, mentre il KPI delle imprese finanziarie si basa sugli attivi coperti.

Infine il regolamento sulla tassonomia, l'atto delegato «Clima» e l'atto delegato «Informativa» non operano una distinzione tra attività economiche o d'impresa *essenziali e non essenziali*. Le imprese dovrebbero pertanto riferire su tutte le loro attività economiche che sono in linea con la definizione di ammissibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dell'atto delegato «Informativa», come spiegato sopra.

Le tempistiche delle informative sull'ammissibilità e sull'allineamento sono descritte più nel dettaglio nella risposta alla domanda 2 delle FAQ pubblicate il 20 dicembre 2021.

4. Quali sono le attività economiche «abilitanti» e «di transizione» nel contesto della comunicazione di informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia?

L'articolo 16 e l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia definiscono le attività economiche abilitanti e di transizione ⁽⁷⁾. Le attività di transizione sono quelle per le quali non esistono ancora alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione del settore o dell'industria, oltre a soddisfare le due condizioni seguenti: i) non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e ii) non comportano una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi. Le attività abilitanti sono invece quelle che consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Ai fini della comunicazione di informazioni sull'ammissibilità a norma dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», le attività economiche abilitanti o di transizione non dovrebbero essere trattate diversamente da altre attività. Se corrispondono a una delle descrizioni, dovrebbero essere identificate come ammissibili.

Si precisa tuttavia che nella tassonomia dell'UE un'attività economica è considerata di transizione o abilitante solo a condizione che soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui ai punti pertinenti degli allegati I e II dell'atto delegato «Clima». Pertanto, in particolare per il primo o i primi anni di comunicazione di informazioni sull'ammissibilità a norma dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», queste attività possono essere considerate potenzialmente di transizione o potenzialmente abilitanti e indicate come tali solo su base volontaria. Come nel caso dalla comunicazione in materia di ammissibilità per altre attività, l'ammissibilità non fornisce alcuna indicazione riguardo alla prestazione ambientale dell'attività.

5. Come individuare e comunicare l'ammissibilità delle attività economiche connesse all'adattamento?

L'allegato II dell'atto delegato «Clima» distingue due tipi di attività che possono apportare un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici:

- attività di adattamento, ossia attività che comprendono soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia ⁽⁸⁾;
- attività economiche abilitanti, ossia attività che forniscono soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia ⁽⁹⁾.

Gli obblighi di comunicazione in materia di ammissibilità variano a seconda che l'attività economica sia indicata come attività abilitante o di adattamento ai sensi dell'allegato II dell'atto delegato «Clima». Nel primo caso (attività abilitanti), il fatturato e le spese in conto capitale e operative corrispondenti possono essere considerate attività ammissibili ⁽¹⁰⁾.

⁽⁷⁾ Cfr. l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia.

⁽⁸⁾ L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia fa riferimento ad attività che comprendono soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi.

⁽⁹⁾ L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulla tassonomia fa riferimento ad attività che forniscono soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.

⁽¹⁰⁾ Considerando 48 dell'atto delegato «Clima»: «Tuttavia, quando il fulcro di un'attività economica che consente l'adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 consiste nel fornire tecnologie, prodotti, servizi, informazioni o pratiche allo scopo di aumentare il livello di resilienza di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, degli attivi o di altre attività economiche ai rischi fisici legati al clima, nella quota di fatturato proveniente dai prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili dovrebbe rientrare, oltre alla spesa in conto capitale, anche il fatturato proveniente dai prodotti o servizi associati all'attività economica in questione».

Nel secondo caso (attività di adattamento), il soggetto che effettua la comunicazione deve dimostrare che è stata svolta una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità e che è stato elaborato un piano di spesa per attuare soluzioni di adattamento che riducano i più importanti rischi climatici fisici che pesano sull'attività, indicati nell'appendice A dell'allegato II. Le spese in conto capitale e le spese operative connesse all'attività di adattamento possono essere contabilizzate ai fini dell'ammissibilità alla tassonomia solo se tali condizioni sono soddisfatte.

È importante sottolineare che il fatturato derivante da prodotti e servizi associati a un'attività adattata non può essere preso in considerazione ai fini dell'ammissibilità alla tassonomia. Ciò è dovuto al fatto che, una volta che un'attività ha apportato un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici (ossia una volta che è stata resa resiliente ai cambiamenti climatici), il fatturato corrispondente non dovrebbe essere considerato ammissibile. Si noti che l'attività adattata può apportare o meno benefici ambientali.

6. Come utilizzare i codici NACE per individuare le attività ammissibili alla tassonomia nel contesto della comunicazione di informazioni sull'ammissibilità?

La NACE è un sistema di classificazione dei prodotti e delle attività economiche. I codici NACE forniscono un quadro per raccogliere e presentare un'ampia gamma di statistiche economiche basate sull'attività economica.

La NACE utilizza quattro livelli. Alcune trasposizioni nazionali dei codici NACE si articolano in più livelli, ma i primi quattro sono gli stessi per tutti gli Stati membri.

Tutte le descrizioni delle attività economiche agli allegati I e II dell'atto delegato «Clima» prevedono che le attività economiche della categoria interessata possano corrispondere a uno o più codici NACE specifici.

Il considerando 6 dell'atto delegato «Clima» precisa che i riferimenti ai codici NACE dovrebbero intendersi come indicativi. L'ammissibilità alla tassonomia dovrebbe essere valutata tenendo conto della descrizione specifica dell'attività fornita negli allegati dell'atto delegato «Clima».

Più nello specifico i codici NACE dovrebbero aiutare gli utenti, in particolare quelli che già lavorano con questi codici, a orientarsi nella tassonomia. I riferimenti NACE possono aiutare a individuare le attività ammissibili alla tassonomia (non quelle allineate), ma solo la descrizione specifica delle attività nell'atto delegato «Clima» ne delinea l'esatta portata.

In pratica ciò significa che:

- se un codice NACE è più ampio della descrizione dell'attività, la descrizione prevale sull'ambito di applicazione del codice NACE;
- se un'attività economica non ha un codice NACE ma corrisponde alla descrizione dell'attività, può essere considerata ammissibile alla tassonomia;
- se la descrizione di un'attività non corrisponde perfettamente all'attività dell'impresa, potrebbe essere necessario suddividere le attività dell'impresa in modo tale che le varie parti rientrino nella descrizione o in più descrizioni distinte;
- se il codice NACE di un'attività economica non è menzionato nell'atto delegato «Clima» ma l'attività corrisponde alla descrizione, essa può essere considerata ammissibile alla tassonomia.

7. Le imprese possono comunicare volontariamente informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia?

In generale l'atto delegato «Informativa» non preclude l'informativa volontaria sulle attività delle imprese. Al contrario, tutte le imprese soggette all'obbligo di comunicazione sono incoraggiate a presentare volontariamente qualsiasi informazione supplementare che ritengano utile per dare agli investitori una migliore panoramica della propria ammissibilità alla tassonomia.

Tuttavia, come principio generale per tutte le imprese, le informazioni su base volontaria non fanno parte dell'informativa obbligatoria a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e chi le presenta dovrebbe sempre spiegare le proprie motivazioni.

L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria devono fornire informazioni complementari circa ⁽¹¹⁾:

- la base di tale informativa;
- i metodi utilizzati per prepararla; e
- una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

La nota informativa ⁽¹²⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria e sull'utilizzo volontario dei modelli per la comunicazione in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

Imprese non finanziarie

8. In che misura le imprese dovrebbero valutare e comunicare le attività ammissibili alla tassonomia nella loro catena del valore, sia a monte che a valle?

In generale, la comunicazione di informazioni sulle attività ammissibili alla tassonomia non comporta la valutazione della catena del valore di un'impresa, in quanto *nella maggior parte dei casi* le descrizioni delle attività nell'atto delegato «Clima» non contengono riferimenti alla catena del valore. Analogamente, le imprese non sono tenute a valutare la sostenibilità dei loro fornitori, in particolare nella fase di comunicazione in materia di ammissibilità.

La tassonomia stabilisce criteri per settore e attività, non per linea di prodotto o impresa. Le imprese che generano ricavi in più settori nella catena del valore di un prodotto devono riferire in merito ai vari processi e alle varie parti della catena del valore per tutti i settori e le attività. Ciò vale per le attività svolte dal soggetto che effettua la comunicazione, non dai suoi fornitori. Gli operatori che sono attivi in più settori nella catena del valore di un prodotto o di una tecnologia, ma che generano ricavi da tale prodotto nell'ambito di una sola attività, devono riferire soltanto in merito a quell'attività specifica.

Ai fini della comunicazione del fatturato, gli attivi e i processi nella catena del valore di un'attività sono ammissibili solo se espressamente compresi nella descrizione dell'attività. Ad esempio, se la descrizione riguarda solo la fabbricazione di prodotti finali, le attività intermedie nella catena del valore non sono automaticamente ammissibili. La fabbricazione di componenti specifici per autoveicoli e veicoli non sarà quindi automaticamente ammissibile a titolo del punto *Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti*. Dal punto di vista dei fornitori ciò significa che, anche se forniscono componenti per un'attività ammissibile alla tassonomia, la loro attività non è ammissibile per definizione alla tassonomia; la fabbricazione di componenti specifici per autoveicoli non sarà dunque automaticamente ammissibile a titolo dell'attività *Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti*. La tassonomia dell'UE non adotta infatti un approccio generalizzato per le attività a monte, bensì stabilisce criteri specifici per ciascuna attività contemplata, compresi i criteri relativi a «non arrecare un danno significativo».

Saranno tuttavia ammissibili alcuni componenti chiave descritti in altri punti, come nel caso delle batterie o dell'idrogeno (punti 3.2 e 3.4). Inoltre la fabbricazione di componenti può rientrare nel punto «fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio» (allegato I, punto 3.6, dell'atto delegato «Clima») se non è coperta da altri punti e se corrisponde alla descrizione dell'attività. Poiché la descrizione dell'attività al punto 3.6 è molto ampia, i codici NACE C22, C25, C26, C27 e C28 forniscono un'indicazione del suo ambito di applicazione. Tali codici comprendono segnatamente pneumatici e semiconduttori, sempre che i prodotti in questione corrispondano alla descrizione dell'attività (cfr. anche la domanda 19). Nella descrizione non rientrerebbero invece le attività minerarie.

Ai fini della comunicazione delle spese in conto capitale e delle spese operative sono ammissibili anche tutti gli acquisti di attivi e processi o servizi essenziali per lo svolgimento di una particolare attività ammissibile. Sono dunque ammissibili i componenti che i costruttori di autoveicoli acquistano per fabbricare autoveicoli a basse emissioni di carbonio. Nell'ambito della comunicazione in materia di ammissibilità un costruttore di autoveicoli o veicoli non è tenuto a vagliare i propri fornitori e i singoli acquisti; deve soltanto stabilire se il proprio processo di fabbricazione costituisce un'attività economica ammissibile alla tassonomia. In tal caso saranno considerate ammissibili alla tassonomia anche le spese in conto capitale per investimenti in attivi o componenti essenziali corrispondenti a tale attività. Un altro esempio è l'acquisto di software essenziali per sviluppare o utilizzare soluzioni TIC tese alla mitigazione dei cambiamenti climatici, laddove tali soluzioni siano ammissibili a titolo dell'attività 8.2.

⁽¹¹⁾ Cfr. anche la domanda 12 delle FAQ pubblicate il 20 dicembre 2021.

⁽¹²⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

Dal punto di vista dei clienti, l'acquisto di prodotti di attività ammissibili alla tassonomia non è per definizione ammissibile alla tassonomia. L'acquisto di energia rinnovabile, ad esempio, non può considerarsi ammissibile per definizione alla tassonomia ⁽¹³⁾. L'acquisto di prodotti ammissibili alla tassonomia è esso stesso ammissibile solo se lo si può ricondurre a uno dei tipi di spese in conto capitale o spese operative descritti nell'allegato I dell'atto delegato «Informativa», come ad esempio nel caso dell'installazione di pannelli solari su edifici, che rientra nella categoria c) di spese in conto capitale di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, dell'atto delegato «Informativa» (cfr. anche la domanda 11).

9. Come individuare le attività ammissibili alla tassonomia le cui descrizioni contengono qualificatori come «a basse emissioni di carbonio» e «pericoli legati al clima»?

Le descrizioni delle attività nell'atto delegato «Clima» fungono da punto di riferimento per individuare le attività ammissibili alla tassonomia. Tuttavia alcune descrizioni contengono qualificatori che potrebbero essere interpretati in modo soggettivo, ad esempio «a basse emissioni di carbonio», il che può incidere in alcuni casi sull'ammissibilità.

L'ammissibilità non dipende dal rispetto dei criteri di vaglio tecnico, ma è valutata esclusivamente sulla base della descrizione dell'attività. I qualificatori che non sono definiti in modo chiaro – come «a basse emissioni di carbonio» riferito ai veicoli o alle navi nell'allegato I, punto 3.3 (*Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti*), dell'atto delegato «Clima» – dovrebbero essere presi in considerazione solo per determinare la conformità ai criteri di vaglio tecnico e non sono pertanto pertinenti ai fini della comunicazione in materia di ammissibilità. Ad esempio, un costruttore di autovetture sarebbe in grado di indicare come ammissibili tutte le sue attività di produzione, comprese quelle di autovetture con motore a combustione.

Nel caso dell'attività *Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio* (punto 3.6) la descrizione indica invece l'obiettivo dell'attività. L'attività riguarda la fabbricazione di tecnologie «volte a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra [durante il ciclo di vita] in altri settori dell'economia». Affinché un'attività o un prodotto sia ammissibile alla mitigazione dei cambiamenti climatici nell'ambito di questa categoria, l'attività o il prodotto deve avere per obiettivo la riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in un altro settore dell'economia. Ciò significa che una tecnologia non sarebbe ammissibile se, pur essendo la migliore del suo settore, non mira a riduzioni sostanziali delle emissioni in un altro settore. Ad esempio non sarebbe ammissibile il processo di fabbricazione di una vite, per quanto efficiente sotto il profilo energetico, che non miri a ridurre le emissioni in un altro settore.

Analogamente l'attività 10.1 dell'allegato II dell'atto delegato «Clima» (*Assicurazione non vita: sottoscrizione dei pericoli legati al clima*) fa riferimento ai «pericoli legati al clima», che figurano nell'allegato II, appendice A, del medesimo atto delegato («Classificazione dei pericoli legati al clima»). Le imprese di assicurazione possono considerare ammissibile alla tassonomia un'area di attività solo se comprende una polizza con condizioni relative al trattamento dei pericoli climatici.

10. Le imprese dovrebbero suddividere per obiettivo ambientale le informazioni che comunicano in materia di ammissibilità alla tassonomia?

Nel primo anno o nei primi anni di informativa possono essere comunicate attività che contribuiscono tanto alla mitigazione dei cambiamenti climatici quanto all'adattamento agli stessi, definite nell'atto delegato «Clima».

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità, né prescrive espressamente di distinguere tra obiettivi ambientali (mitigazione e adattamento) nel primo anno o nei primi anni di informativa sull'ammissibilità.

Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersi di propria iniziativa dei modelli che figurano negli allegati dell'atto delegato «Informativa», i quali prevedono una suddivisione per obiettivo ambientale ai fini della comunicazione in materia di allineamento.

⁽¹³⁾ Passibile in futuro di riesame alla luce del pacchetto «Pronti per il 55 %» (Fit for 55) e degli obiettivi climatici concordati dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Questo suggerimento è motivato dal fatto che, al momento di comunicare gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi all'allineamento alla tassonomia in conformità dell'atto delegato «Informativa», le imprese saranno tenute a suddividere le loro attività economiche in funzione dei contributi che apportano agli obiettivi ambientali, come specificato nelle tabelle degli allegati dell'atto delegato «Informativa». Ciò faciliterebbe il confronto tra le informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia e quelle sull'allineamento alla tassonomia e migliorerebbe la coerenza di quanto comunicato dalle imprese nel primo anno o nei primi anni di informativa al fine di prepararsi su base volontaria alla comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia.

Per le attività interessate vi è un'ampia sovrapposizione tra gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, per quanto concerne la comunicazione dei KPI relativi all'allineamento, i due allegati dell'atto delegato «Clima» presentano alcune importanti differenze che riflettono le specificità di ciascun obiettivo. Tali differenze sono illustrate in appresso.

- Alcune attività sono incluse solo per la mitigazione dei cambiamenti climatici (allegato I) e non per l'adattamento ai cambiamenti climatici (allegato II), in particolare:
 - «soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra» (punto 8.2);
 - «ricerca, sviluppo e innovazione per la cattura diretta di CO₂ nell'atmosfera» (punto 9.2); e
 - «servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici» (punto 9.3).
- Alcune attività sono incluse solo per l'adattamento ai cambiamenti climatici (allegato II) e non per la mitigazione dei cambiamenti climatici (allegato I), in particolare:
 - «programmazione, consulenza informatica e attività connesse» (punto 8.2);
 - «attività di programmazione e trasmissione» (punto 8.3); e
 - «attività di ingegneria e relativa consulenza tecnica dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici» (punto 9.1).
- Inoltre le attività nei settori seguenti sono incluse solo per l'adattamento ai cambiamenti climatici:
 - assicurazione;
 - istruzione;
 - sanità;
 - assistenza sociale; e
 - attività artistiche, di intrattenimento e divertimento.
- Alcune attività sono incluse in entrambi gli allegati dell'atto delegato «Clima», ma titoli e descrizioni differiscono. Si tratta in particolare di talune infrastrutture per le attività di trasporto (punti 6.15, 6.16 e 6.17) e attività manifatturiere (ad esempio i punti 3.2 e 3.4). I titoli e le descrizioni di tali attività sono stati adattati alle specificità dei diversi obiettivi.
- Sono state segnalate alcune incongruenze nei titoli e nelle descrizioni delle attività negli allegati I e II. Ad esempio, nel titolo e nella descrizione dell'attività 6.5 (*Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali*) nell'allegato II mancano rispettivamente i termini «leggero» e «noleggjo». Le incongruenze di questo genere dovrebbero essere segnalate alla Commissione affinché possano essere corrette.

La nota informativa ⁽¹⁴⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

11. Come sono definiti il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'allegato I, punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, dell'atto delegato «Informativa» contiene le definizioni degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi rispettivamente al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative.

Le imprese non finanziarie dovrebbero comunicare la parte dei ricavi netti (ai sensi dell'allegato I, punto 1.1.1, dell'atto delegato «Informativa») che corrisponde alle loro attività economiche ammissibili alla tassonomia.

⁽¹⁴⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale ammissibili, conformemente all'allegato I, punto 1.1.3.2, dell'atto delegato «Informativa», la comunicazione si concentra sulle tre categorie seguenti:

- a) spese in conto capitale relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia;
- b) spese in conto capitale che fanno parte di un piano volto ad espandere le attività economiche ammissibili alla tassonomia o consentire alle attività economiche ammissibili alla tassonomia di allinearsi alla tassonomia;
- c) spese in conto capitale della categoria c) dell'allegato I, punto 1.1.2.2, dell'atto delegato «Informativa», riguardanti l'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche ammissibili alla tassonomia e singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, in particolare le attività elencate nell'allegato I, punti da 7.3 a 7.6, dell'atto delegato «Clima», nonché altre attività economiche elencate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.

Le misure corrispondenti alla categoria c) devono essere attuate e rese operative entro 18 mesi.

Per le spese in conto capitale della categoria c) la valutazione si concentra sui prodotti e sulle singole misure, non sull'attività economica obiettivo per la quale sono sostenute le spese. Occorre valutare se le spese possono essere considerate:

- un acquisto di un prodotto derivante da un'attività ammissibile alla tassonomia; oppure
- una singola misura volta a migliorare l'efficienza energetica inclusa nella tassonomia.

In altre parole, tali prodotti e misure devono figurare nell'atto delegato «Clima». Non rientrano nella categoria c) le spese per attivi o processi che potrebbero essere utili per consentire all'attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio ma che non sono attività elencate nell'atto delegato «Clima».

Per un'attività obiettivo non ammissibile, ad esempio un ristorante che acquista e installa pannelli solari, tali spese potrebbero rientrare nella categoria c). Nel caso della ristrutturazione di edifici, la categoria c) comprende solo le misure corrispondenti alle attività elencate nell'atto delegato «Clima» (ad esempio installazione di finestre efficienti dal punto di vista energetico).

La comunicazione delle spese operative per il primo anno o i primi anni di attuazione dell'atto delegato «Informativa» deve seguire lo stesso approccio. Le informazioni sulle tre categorie di cui al punto 1.1.3.2 dovrebbero vertere sull'ammissibilità delle attività economiche alle quali tali spese corrispondono. Pertanto le categorie a), b) e c) menzionate ai punti 1.1.2.2 e 1.1.3.2, riguardanti il numeratore dei KPI relativi rispettivamente alle spese in conto capitale e alle spese operative, sono pertinenti per la comunicazione in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di attuazione dell'atto delegato «Informativa».

Ad esempio, per quanto concerne la categoria b), qualsiasi spesa in conto capitale per attività ammissibili realizzate nel 2021 (e riportate nell'informativa del 2022) sarebbe considerata ammissibile nella relazione 2022. Ciò a prescindere dal fatto che, alla maturità, l'investimento nel quadro del piano CapEx soddisfi o meno i criteri di vaglio tecnico stabiliti nell'atto delegato «Clima».

Analogamente le spese operative della categoria b) per attività ammissibili realizzate nel 2021 (e riportate nell'informativa del 2022) sarebbero considerate ammissibili nella relazione del 2022 a prescindere dal fatto che l'attività economica corrispondente soddisfi i criteri di vaglio tecnico, poiché nel primo anno di informativa non è obbligatorio comunicare informazioni sull'allineamento delle proprie attività economiche.

La nota informativa ⁽¹⁵⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

⁽¹⁵⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

12. Qual è l'ambito di applicazione delle «altre spese dirette» di cui all'allegato I dell'atto delegato «Informativa»?

L'allegato I, punto 1.1.3.1 (*Denominatore*), dell'atto delegato «Informativa» stabilisce che il denominatore del KPI per la comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia «*deve comprendere i costi diretti non capitalizzati legati a ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione di edifici, locazione a breve termine, manutenzione e riparazione nonché a qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell'impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi*».

La categoria di spese operative è in tal senso strettamente connessa ai costi di manutenzione e riparazione che sono già esplicitamente menzionati nella definizione di spese operative di cui al punto 1.1.3.1 dell'allegato I.

In pratica ciò significa che il denominatore del KPI relativo alle spese operative ai fini della comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia include/esclude i costi indicati nella tabella seguente.

Inclusioni	Esclusioni ⁽¹⁶⁾
<ul style="list-style-type: none"> — Materiale per la manutenzione — Costo del dipendente per la riparazione di un macchinario — Costo del dipendente per la pulizia di una fabbrica — IT dedicata alla manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> — Spese generali — Materie prime — Costo del dipendente per il funzionamento del macchinario — Costi di gestione di progetti di ricerca e sviluppo — Elettricità, fluidi o reagenti necessari per il funzionamento di immobili, impianti e macchinari

La nota informativa ⁽¹⁷⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

13. In che modo le imprese dovrebbero contabilizzare i ricavi negativi nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'atto delegato «Informativa» non precisa come trattare i ricavi negativi nell'ambito della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia.

Ai fini di tale comunicazione i ricavi negativi potrebbero essere contabilizzati come 0 %. Tuttavia le imprese potrebbero comunicare i valori negativi in importi monetari.

Se nell'ambito di un'attività si realizzano ricavi negativi, il denominatore potrebbe essere il valore assoluto del fatturato positivo derivante dalle restanti attività. Su tale base potrebbe essere calcolata la quota di attività ammissibili; si veda l'esempio della tabella 2.

Tabella 2

Esempio di comunicazione del fatturato ammissibile alla tassonomia in caso di ricavi negativi

Attività	Esempio: fatturato assoluto	Esempio: quota del fatturato
Attività A	50 milioni di EUR	33 %
Attività B	100 milioni di EUR	67 %
Attività C	-50 milioni di EUR	0 %

⁽¹⁶⁾ L'elenco non è esaustivo e fornisce esempi di spese che non sarebbero in linea con il concetto di spese operative di «manutenzione e riparazione nonché [...] qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell'impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi» ai sensi del punto 1.1.3.1 dell'allegato I. In linea di massima le spese generali dovrebbero essere escluse per evitare, per quanto possibile, la soggettività insita nell'attribuzione di tali spese alla voce specifica di immobili, impianti e macchinari in questione.

⁽¹⁷⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

14. Le imprese dovrebbero evitare la doppia comunicazione di informazioni sulle attività ammissibili alla tassonomia?

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto delegato «Informativa» le imprese devono rifarsi al punto 1.2 dell'allegato I, che riguarda la comunicazione di informazioni qualitative, per comunicare informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia. L'allegato I, punto 1.2.2.1, lettera c), stabilisce espressamente che le imprese dovrebbero spiegare come hanno evitato doppi conteggi al numeratore dei KPI pertinenti al momento di assegnare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative allineati alla tassonomia. Scopo di questo requisito è garantire l'affidabilità e la coerenza della comunicazione dei tre KPI.

Si suggerisce che, nel comunicare informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia, le imprese adottino un approccio simile a quello illustrato all'allegato I, punto 1.2.2.1. Esse devono spiegare come hanno evitato doppi conteggi degli importi pertinenti del fatturato e delle spese nella comunicazione delle attività economiche ammissibili.

15. Occorre comunicare il fatturato ammissibile alla tassonomia di un'attività economica svolta da un subappaltatore e non dal soggetto che effettua la comunicazione?

L'allegato I, punto 1.1.1, chiarisce che il fatturato dichiarato di attività allineate alla tassonomia deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽¹⁸⁾.

Per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia, ai sensi dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», i soggetti che applicano i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS, *International Financial Reporting Standards*) sono incoraggiati a basare la comunicazione del fatturato delle attività ammissibili sui ricavi contabilizzati nei propri bilanci conformemente agli IFRS.

Un soggetto dovrebbe innanzitutto determinare l'attività economica sottostante, conformemente all'allegato I dell'atto delegato «Clima», per valutare come comunicare il fatturato derivante da attività ammissibili alla tassonomia, anche se i beni o i servizi sono stati forniti da un subappaltatore. Ciò è in linea con i principi IFRS. Successivamente il soggetto dovrebbe stabilire se controlla l'attività economica svolta dal subappaltatore. In questo contesto per «controllo» si intende il controllo delle condizioni in cui opera il subappaltatore.

La nota informativa ⁽¹⁹⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

16. In che modo un'impresa non finanziaria dovrebbe comunicare informazioni sui prodotti e i servizi consumati internamente e venduti esternamente?

L'allegato I dell'atto delegato «Informativa» chiarisce che, per calcolare il fatturato allineato alla tassonomia, le imprese devono utilizzare gli stessi principi contabili che si applicano alla preparazione dei bilanci annuali consolidati. Ciò serve a garantire la comparabilità con il fatturato indicato nel loro bilancio consolidato. Di conseguenza, quando viene redatta una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario i principi contabili del consolidamento escluderebbero le vendite infragruppo e il fatturato generato dal consumo proprio.

L'allegato I, punto 1.2.3, dell'atto delegato «Informativa» prevede tuttavia che le imprese non finanziarie «comunicano informazioni sugli importi connessi ad attività economiche allineate alla tassonomia condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria».

Nell'ambito della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia si dovrebbe pertanto includere al numeratore solo il fatturato derivante dalle vendite esterne. Il fatturato derivante dalle «vendite interne» potrebbe essere comunicato su base volontaria, separatamente dall'informativa obbligatoria ai sensi dell'atto delegato «Informativa» ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

⁽²⁰⁾ L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. L'informativa volontaria dovrebbe essere accompagnata da informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché da una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

La nota informativa ⁽²¹⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

17. In che modo le imprese non finanziarie dovrebbero trattare gli attivi immateriali nell'ambito della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'atto delegato «Informativa» fa riferimento agli attivi immateriali nel contesto della comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia in due punti:

- a) punto 1.1.1 in relazione ai KPI relativi al fatturato; e
- b) punto 1.1.2.1 in relazione al denominatore del KPI relativo alle spese in conto capitale.

Pertanto la comunicazione delle spese in conto capitale a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto delegato «Informativa» deve includere gli attivi immateriali che corrispondono alle attività economiche ammissibili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del medesimo atto delegato.

Per l'informativa sul fatturato ammissibile è opportuno adottare lo stesso approccio: ciò significa che i ricavi netti derivanti da attivi immateriali dovrebbero essere contabilizzati se corrispondono ad attività economiche ammissibili ai sensi dell'atto delegato «Informativa».

Gli attivi immateriali non sono inclusi nella definizione di spese operative. Tuttavia la definizione del denominatore del KPI relativo alle spese operative di cui al punto 1.1.3.1 fa riferimento ai «costi diretti non capitalizzati» (cfr. domanda 12). Pertanto gli attivi immateriali che non sono capitalizzati conformemente al principio contabile internazionale n. 38 non sono considerati attivi e sono quindi assegnati alle spese operative.

18. Le imprese non finanziarie dovrebbero riferire in merito all'ammissibilità alla tassonomia delle attività al di fuori dell'UE?

Le imprese non finanziarie soggette alla direttiva NFRD devono comunicare informazioni di carattere non finanziario sulle loro attività economiche indipendentemente dal fatto che queste si svolgano al di fuori dell'Unione. Lo stesso principio si applica all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e dell'atto delegato «Informativa» ⁽²²⁾.

L'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto delegato «Informativa» stabilisce gli obblighi di comunicazione delle imprese non finanziarie per il primo anno di informativa: esse devono includere nell'informativa sull'ammissibilità il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative relativi ad attività ammissibili al di fuori dell'UE.

Le imprese non finanziarie dovrebbero inoltre includere nelle informazioni descrittive di cui all'allegato I, punto 1.2 (*Specifiche dell'informativa a corredo dei KPI di imprese non finanziarie*), informazioni sulla valutazione delle attività economiche svolte in paesi terzi. Le informazioni comunicate ai sensi di questo punto dovrebbero vertere sulla valutazione dell'ammissibilità delle attività economiche.

19. In che modo le imprese non finanziarie dovrebbero trattare il fatturato delle attività ammissibili deconsolidate nel corso dell'esercizio?

L'allegato I, punto 1.1.1, chiarisce che il fatturato dichiarato di attività allineate alla tassonomia deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione.

Per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia, ai sensi dell'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», i soggetti che applicano gli IFRS sono incoraggiati a basare la comunicazione del fatturato delle attività ammissibili sui ricavi contabilizzati nei propri bilanci conformemente agli IFRS.

Ai sensi dell'IFRS 10, paragrafi 25 e B98, se un'impresa madre perde il controllo di una controllata, essa deve continuare a rilevare nel conto economico tutti i ricavi e i costi derivanti da tale controllata e sostenuti fino alla data del deconsolidamento (ossia quando una controllata non fa più parte di un'impresa madre o di un gruppo). Tuttavia tutti gli attivi e passivi associati devono essere eliminati contabilmente dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al momento del deconsolidamento.

⁽²¹⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

⁽²²⁾ Per le imprese finanziarie, l'articolo 7 dell'atto delegato «Informativa» chiarisce che le esposizioni non contemplate dalla direttiva NFRD (tra cui quelle al di fuori dell'UE) sono escluse dal numeratore del KPI, fatto salvo il riesame a norma dell'articolo 9 del predetto atto delegato.

Si consideri a titolo di esempio una controllata, ceduta il 30 giugno, che fino a tale data ha generato un fatturato ammissibile alla tassonomia. Il 31 dicembre l'impresa madre che effettua la comunicazione conformemente agli IFRS non consoliderà più gli attivi e i passivi di tale controllata a causa della perdita di controllo avvenuta il 30 giugno, pur contabilizzando ancora nel suo conto economico il fatturato ammissibile alla tassonomia derivante dall'ex controllata fino al 30 giugno. Per quanto riguarda la comunicazione ai sensi dell'atto delegato «Informativa» ciò significa che anche le vendite ammissibili alla tassonomia devono essere rilevate fino al 30 giugno.

Imprese finanziarie

20. **Che cosa comunicano le imprese finanziarie se le informazioni delle entità sottostanti non sono accessibili al pubblico?**

Le imprese soggette alla direttiva NFRD devono riferire in merito alla loro ammissibilità alla tassonomia, oltre che ai conti annuali, nella dichiarazione di carattere non finanziario. Imprese diverse presentano i loro conti annuali in momenti diversi dell'anno fiscale. Pertanto le imprese finanziarie potrebbero non disporre di tutte le informazioni pubbliche necessarie per preparare la propria informativa sull'ammissibilità nel primo ciclo di comunicazione (2022) ⁽²³⁾.

L'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» non esclude l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo atto delegato. Ai sensi di tale articolo, per la comunicazione in materia di ammissibilità le imprese finanziarie devono utilizzare le più recenti informazioni disponibili fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti o dalla controparte sottostante, finanziaria o non finanziaria. Ciò favorisce la coerenza tra la comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia e quella in materia di allineamento alla tassonomia, nonché tra le imprese.

Se le informazioni non sono facilmente o pubblicamente accessibili, le imprese finanziarie sono incoraggiate a contattare le entità sottostanti soggette alla direttiva NFRD. Queste potrebbero ricorrere a un'informativa volontaria o a scambi bilaterali con le imprese beneficiarie degli investimenti o le controparti sottostanti per fornire informazioni relative alla tassonomia.

Inoltre le imprese finanziarie potrebbero scegliere di fare una stima delle informazioni sull'ammissibilità e comunicarle su base volontaria, separatamente dall'informativa obbligatoria ai sensi dell'atto delegato «Informativa» ⁽²⁴⁾.

La nota informativa ⁽²⁵⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

21. **Qual è la differenza tra attivi coperti e attivi totali nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?**

Gli allegati dell'atto delegato «Informativa» definiscono l'ambito dei KPI per la comunicazione in materia di allineamento alla tassonomia.

L'allegato V, punto 1.1 (*Ambito dei KPI*), stabilisce ad esempio che, per gli enti creditizi, gli attivi coperti corrispondono al totale degli attivi in bilancio meno gli attivi che sono esclusi dal calcolo del coefficiente di attivi verdi. Ciò significa che gli attivi coperti sono tutti gli attivi che figurano nel bilancio o nel portafoglio di un gestore di attività finanziarie, escluse le esposizioni verso banche centrali, emittenti sovranazionali e amministrazioni centrali, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa». Per gli enti creditizi sono escluse dai KPI anche le attività possedute per la negoziazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽²⁶⁾.

⁽²³⁾ Per ulteriori dettagli sugli obblighi di comunicazione, cfr. la risposta alla domanda 4 delle FAQ pubblicate, relativa alle modalità di comunicazione per i gruppi misti composti da imprese finanziarie e non finanziarie o con linee di attività diversificate e molteplici.

⁽²⁴⁾ L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria dovrebbero fornire informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

⁽²⁵⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

⁽²⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

In linea con le esclusioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere b) e c), l'ambito degli attivi coperti nell'informativa sull'ammissibilità dovrebbe essere simile a quello dell'informativa sull'allineamento. Ciò faciliterebbe il confronto tra le informazioni sull'ammissibilità alla tassonomia e quelle sull'allineamento alla tassonomia.

L'impresa finanziaria dovrebbe quindi indicare chiaramente:

- gli attivi esclusi dal denominatore del coefficiente di attivi ammissibili alla tassonomia (ad esempio esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali, portafoglio di negoziazione degli enti creditizi); e
- la percentuale di attivi coperti ammissibili alla tassonomia rispetto al totale degli attivi.

22. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti dovrebbero essere presi in considerazione nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa». Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti non sono esclusi dalle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3.

Ai sensi dell'atto delegato «Informativa», in particolare dell'allegato I, tali esposizioni sono incluse nel denominatore dei KPI relativi all'allineamento alla tassonomia degli istituti finanziari. Tuttavia non sembra possibile valutare l'ammissibilità delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, in quanto non finanziano effettivamente un'attività economica. Inoltre non è chiaro a quale attività economica saranno assegnati tali attivi, che possono essere dichiarati come finanziamenti di attività ammissibili solo dopo l'assegnazione dei fondi a un'attività specifica.

Gestori di attività finanziarie

23. In che modo i gestori di attività finanziarie possono ponderare le loro partecipazioni in un portafoglio per comunicare gli attivi ammissibili alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità. Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersene di propria iniziativa per preparare tale comunicazione.

A tale riguardo, l'allegato III dell'atto delegato «Informativa» definisce nel dettaglio il numeratore e il denominatore dei KPI relativi all'allineamento alla tassonomia dei gestori di attività finanziarie.

Ai sensi dell'allegato III, punto 1 (*Contenuto del KPI che deve essere comunicato dai gestori di attività finanziarie*), l'informativa sull'ammissibilità non è ponderata in base alla partecipazione nel capitale, nel debito o nel valore dell'impresa, comprese le disponibilità liquide, bensì in funzione del valore delle esposizioni nel totale degli attivi del gestore delle attività finanziarie (cfr. la definizione di numeratore nell'allegato III, punto 1.1).

Ad esempio, un gestore di attività finanziarie può essere esposto a due attivi:

- capitale di 100 milioni di EUR nell'impresa A ammissibile al 100 %
 - obbligazione di 100 milioni di EUR nell'impresa B ammissibile allo 0 %
- = attivi totali pari a 200 milioni di EUR.

Ne consegue che: ammissibilità del 50 % rispetto al totale degli attivi = $(100 \cdot 100 \% + 100 \cdot 0 \%) / 200$.

La nota informativa ⁽²⁷⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

24. I prestiti ipotecari sono considerati ammissibili per un gestore di attività finanziarie (come investimento) o solo per la banca che ha erogato inizialmente il prestito?

L'articolo 10, paragrafo 3, dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa». I prestiti ipotecari non sono esclusi dalle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e dovrebbero pertanto essere considerati attivi ammissibili sia per i gestori di attività finanziarie sia per gli enti creditizi.

⁽²⁷⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

Assicuratori

25. Quali attività dovrebbero prendere in considerazione un assicuratore e un riassicuratore nel comunicare le loro attività di sottoscrizione nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'atto delegato «Clima» definisce le attività oggetto di sottoscrizione. Queste attività si riferiscono ad attività di assicurazione e riassicurazione non vita consistenti nella sottoscrizione di pericoli legati al clima.

Le attività di assicurazione non vita ammissibili sono specificate nell'allegato II, punto 10.1, sottopunto «Descrizione dell'attività», lettere da a) a h), dell'atto delegato «Clima». Come indicato nel nome dell'attività, oltre all'appartenenza a un'area pertinente, le condizioni della polizza assicurativa devono garantire la copertura dei rischi connessi ai «pericoli climatici» in considerazione dell'allegato II, appendice A, dell'atto delegato «Clima» per essere conteggiate ai fini dell'ammissibilità alla tassonomia.

Anche la riassicurazione delle attività assicurative ammissibili può essere conteggiata ai fini dell'ammissibilità alla tassonomia.

Enti creditizi

26. Gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'atto delegato «Informativa» si applicano a una grande impresa che non è un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sui requisiti patrimoniali, ma è considerata un'impresa finanziaria ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva NFRD?

Questa situazione può verificarsi se le imprese finanziarie specializzate (ad esempio le imprese di factoring o di garanzia) che non sono enti creditizi ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013⁽²⁸⁾ (regolamento sui requisiti patrimoniali) sono considerate tali ai sensi del diritto interno. Se un'entità non corrisponde alla definizione di ente creditizio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sui requisiti patrimoniali, di norma non rientra nell'ambito di applicazione dell'atto delegato «Informativa».

Se, d'altro canto, la stessa entità è considerata una grande impresa di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, essa rientra nel campo di applicazione della direttiva NFRD e, di conseguenza, dell'atto delegato «Informativa». È inoltre soggetta al regolamento sulla tassonomia e ai relativi obblighi di informativa. Inoltre tali imprese sono incoraggiate a presentare volontariamente l'informativa di cui all'allegato VI se lo ritengono più pertinente e anche se presentano all'autorità nazionale competente segnalazioni a fini di vigilanza conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione⁽²⁹⁾.

27. In che modo le spese in conto capitale possono essere associate ai finanziamenti generici nel contesto della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità. Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersene di propria iniziativa per preparare tale comunicazione.

A tale riguardo, l'allegato V dell'atto delegato «Informativa» precisa le modalità con cui gli enti creditizi devono comunicare i loro KPI relativi all'allineamento alla tassonomia:

se non si conosce l'impiego dei proventi – i) i prestiti e gli anticipi generici, ii) i titoli di debito generici e iii) le partecipazioni, tutti iscritti nel portafoglio bancario – le esposizioni allineate/ammissibili alla tassonomia dovrebbero essere calcolate due volte. Si tratta della somma del valore contabile lordo di tutti i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito e le partecipazioni di imprese non finanziarie dei quali non si conosce l'impiego dei proventi. La somma deve essere ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate/ammissibili alla tassonomia della controparte calcolata in base:

- al KPI relativo al fatturato della controparte (quota del fatturato allineato alla tassonomia); e
- al KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte (quota delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

Pertanto, per comunicare i KPI relativi all'allineamento alla tassonomia, gli enti creditizi devono assegnare il KPI relativo alle spese in conto capitale pubblicato dell'impresa sottostante al prestito generico, al titolo di debito o alla partecipazione pertinenti con le stesse modalità del KPI relativo al fatturato ⁽³⁰⁾.

Per la comunicazione in materia di ammissibilità gli enti creditizi potrebbero indicare la quota dei loro attivi generici ammissibili in base:

- al fatturato ammissibile comunicato dall'entità sottostante;
- alle spese in conto capitale ammissibili comunicate dall'entità sottostante.

La nota informativa ⁽³¹⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità e sull'utilizzo dei modelli di comunicazione nel primo anno o nei primi anni di informativa.

28. In che modo un ente creditizio che è un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dovrebbe comunicare le proprie attività economiche ammissibili alla tassonomia?

Se un'impresa madre è classificata come ente creditizio (ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali) ma svolge attività di investimento dovrebbe rispettare i requisiti per gli enti creditizi di cui all'atto delegato «Informativa».

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità. Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersene di propria iniziativa per preparare tale comunicazione.

L'allegato VI dell'atto delegato «Informativa» riporta i modelli che gli enti creditizi devono utilizzare per comunicare i KPI relativi all'allineamento alla tassonomia delle loro attività di investimento. Pertanto per la comunicazione in materia di ammissibilità gli enti creditizi potrebbero indicare, su base volontaria, la quota delle attività di investimento ammissibili.

La nota informativa ⁽³²⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità e sull'utilizzo dei modelli di comunicazione nel primo anno o nei primi anni di informativa.

Mercato del debito

29. Come valutare e comunicare l'ammissibilità alla tassonomia di uno strumento di debito come un'obbligazione o un prestito?

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'atto delegato «Informativa» non impone l'utilizzo dei modelli forniti negli allegati per la comunicazione in materia di ammissibilità. Si consiglia tuttavia alle imprese di avvalersene di propria iniziativa per preparare tale comunicazione.

A tale riguardo, l'allegato V dell'atto delegato «Informativa» precisa le modalità di valutazione e comunicazione dei prestiti e degli strumenti di debito per i KPI relativi all'allineamento alla tassonomia. L'allegato V spiega che il prestito e/o il debito generico includono il valore del fatturato o delle spese in conto capitale ammissibili alla tassonomia dell'entità sottostante (ossia l'impresa beneficiaria degli investimenti o la controparte).

Per calcolare l'ammissibilità alla tassonomia degli strumenti di debito generici si raccomanda di applicare il valore di ammissibilità dell'entità sottostante (fatturato e spese in conto capitale).

Se tutti o parte dei proventi di uno strumento di debito sono ammissibili alla tassonomia, la comunicazione di tale valore prevarrebbe sul valore a livello di emittente nell'ambito dei KPI relativi all'allineamento alla tassonomia. Questi proventi possono essere assegnati direttamente ad attività ammissibili alla tassonomia o rientrare in un piano CapEx o OpEx volto ad allineare alla tassonomia un'attività o un attivo.

Ai fini della comunicazione in materia di ammissibilità alla tassonomia si potrebbe ad esempio considerare che, se il 50 % dei proventi dello strumento di debito è assegnato a progetti o programmi ammissibili alla tassonomia, i valori del fatturato e delle spese in conto capitale dell'obbligazione ammissibili alla tassonomia dovrebbero essere pari al 50 %.

⁽³⁰⁾ Questo approccio è in linea con le norme in materia di comunicazione di cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD). Se non vi sono informazioni sull'emittente, l'entità può utilizzare l'informativa dell'entità madre se questa rientra nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD.

⁽³¹⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

⁽³²⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

In tal senso uno strumento di debito (verde) con impiego dei proventi non sarebbe ammissibile alla tassonomia nella sua interezza, ma lo sarebbe per la quota di proventi che può essere assegnata ad attività ammissibili alla tassonomia.

La nota informativa ⁽³³⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

30. L'impiego di tutti i proventi derivanti da prodotti di debito deve essere verificato in modo indipendente se indicato come ammissibile alla tassonomia?

Non esiste alcun obbligo di verificare in modo indipendente che i proventi dei prodotti di debito siano ammissibili alla tassonomia. Questa risposta non incide in alcun modo sui requisiti specifici per il riesame esterno o la garanzia esterna ai sensi della normativa dell'Unione.

31. Gli strumenti di debito verdi di soggetti di paesi terzi possono essere indicati come ammissibili alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» chiarisce che le imprese finanziarie dovrebbero comunicare informazioni tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa».

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD (comprese le imprese di paesi terzi) sono escluse dal numeratore ma incluse nel denominatore dei KPI relativi all'allineamento alla tassonomia delle imprese finanziarie. Tale disposizione sarà riesaminata entro il 30 giugno 2024.

L'articolo 7, paragrafo 4, stabilisce tuttavia quanto segue: «Fatto salvo il paragrafo 1, le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti sono inclusi nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti».

Pertanto le imprese finanziarie includono nel numeratore dell'informativa sull'ammissibilità i proventi ammissibili alla tassonomia delle obbligazioni ecosostenibili e dei titoli di debito destinati a finanziare attività specificate.

I titoli di debito di cui all'articolo 7, paragrafo 4, comprendono le obbligazioni con impiego dei proventi di emittenti di paesi terzi ed escludono i prestiti con impiego dei proventi, in linea con le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽³⁴⁾.

Si noti che la portata di tale esclusione dal numeratore del KPI sarà riesaminata nel 2024 conformemente all'articolo 9 dell'atto delegato «Informativa».

Inoltre l'atto delegato «Informativa» non impedisce alle imprese finanziarie di presentare volontariamente informazioni sulle loro esposizioni verso investimenti di soggetti di paesi terzi con un impiego dei proventi ritenuto ammissibile. Tali informazioni devono sempre essere comunicate separatamente dall'informativa obbligatoria ai sensi dell'atto delegato «Informativa» ⁽³⁵⁾.

La nota informativa ⁽³⁶⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

32. Il debito sovrano verde può essere indicato come ammissibile alla tassonomia?

L'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa» chiarisce che le imprese finanziarie dovrebbero comunicare informazioni tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto delegato «Informativa».

⁽³³⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

⁽³⁴⁾ Cfr. l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽³⁵⁾ L'informativa volontaria non dovrebbe contraddire o travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa», né godere di maggiore rilievo. Le imprese che presentano un'informativa volontaria dovrebbero fornire informazioni complementari sulle basi e i metodi utilizzati per prepararla, nonché una chiara spiegazione di come differisce dall'informativa obbligatoria.

⁽³⁶⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

L'articolo 7, paragrafo 1, esclude le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali dal calcolo del numeratore e del denominatore dei KPI delle imprese finanziarie. Pertanto, conformemente all'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa», le imprese finanziarie non dovrebbero includere le loro esposizioni sovrane nell'informativa sull'ammissibilità alla tassonomia.

La nota informativa ⁽³⁷⁾ della piattaforma sulla finanza sostenibile fornisce ulteriori indicazioni sulle migliori pratiche di comunicazione volontaria in materia di ammissibilità nel primo anno o nei primi anni di informativa.

Interazione con altri regolamenti

33. Quali sono le interazioni tra l'atto delegato sull'informativa e i requisiti proposti in materia di comunicazione societaria sulla sostenibilità?

La proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD), che modifica gli obblighi di comunicazione esistenti introdotti nella direttiva contabile dalla direttiva NFRD, dovrebbe integrare l'atto delegato «Informativa», che ha lo stesso ambito di applicazione obbligatorio delle norme della direttiva contabile che disciplinano la comunicazione sulla sostenibilità ⁽³⁸⁾. La direttiva CSRD proposta estenderà l'ambito di applicazione soggettivo degli obblighi di comunicazione attuali al fine di includere:

- tutte le grandi imprese quotate e non quotate; e
- tutte le PMI quotate, ad eccezione delle microimprese.

Oltre agli obblighi di comunicazione connessi alla tassonomia attualmente specificati nell'atto delegato sulla tassonomia, tali imprese dovranno pubblicare informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni sulla gestione, conformemente ai principi di comunicazione sulla sostenibilità che la Commissione adotterà mediante atti delegati.

Secondo la proposta di direttiva CSRD le imprese interessate dovrebbero comunicare per la prima volta le informazioni sulla sostenibilità in base ai nuovi requisiti nel 2024, relativamente all'esercizio finanziario 2023. Le PMI quotate beneficerebbero di un periodo transitorio di tre anni e sarebbero tenute a comunicare le informazioni per la prima volta nel 2027, relativamente all'esercizio finanziario 2026.

In linea di principio e in funzione dell'esito dell'iter legislativo della direttiva CSRD, gli obblighi di comunicazione previsti da ciascun regolamento saranno chiaramente definiti e dovrebbero per quanto possibile essere semplificati e coerenti, in modo che le imprese non debbano trasmettere due volte le stesse informazioni.

Le informazioni di cui all'atto delegato «Informativa» dovrebbero essere comunicate nella stessa relazione sulla gestione a livello di impresa, insieme ad altre informazioni sulla sostenibilità richieste dalla direttiva CSRD proposta. A tali informazioni si applicherebbero gli stessi requisiti di garanzia e digitalizzazione previsti per il resto delle informazioni sulla sostenibilità comunicate.

⁽³⁷⁾ Platform considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

⁽³⁸⁾ La proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità dovrebbe modificare le disposizioni della direttiva contabile introdotte dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in funzione dell'esito dei negoziati sulla proposta. Cfr. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM(2021) 189 final).

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 ottobre 2022

(2022/C 385/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9915	CAD	dollari canadesi	1,3493
JPY	yen giapponesi	143,18	HKD	dollari di Hong Kong	7,7831
DKK	corone danesi	7,4388	NZD	dollari neozelandesi	1,7419
GBP	sterline inglesi	0,87340	SGD	dollari di Singapore	1,4124
SEK	corone svedesi	10,8376	KRW	won sudcoreani	1 406,71
CHF	franchi svizzeri	0,9756	ZAR	rand sudafricani	17,6228
ISK	corone islandesi	141,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,0555
NOK	corone norvegesi	10,4858	HRK	kuna croata	7,5255
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 061,81
CZK	corone ceche	24,524	MYR	ringgit malese	4,5911
HUF	fiorini ungheresi	423,60	PHP	peso filippino	58,212
PLN	zloty polacchi	4,7910	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9385	THB	baht thailandese	37,102
TRY	lire turche	18,4201	BRL	real brasiliano	5,1575
AUD	dollari australiani	1,5380	MXN	peso messicano	19,8625
			INR	rupia indiana	80,9090

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DE VIGILANZA EFTA

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 385/03)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	21 giugno 2022
Numero dell'aiuto	88873
Numero della decisione	153/22/COL
Stato EFTA	Islanda
Titolo (e/o nome del beneficiario)	COVID-19 – Modifica del regime temporaneo di garanzia dell'Islanda
Base giuridica	Legge n. 25/2020 che modifica la legge n. 121/1997 sulle garanzie statali
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Garantire l'accesso alla liquidità per le imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità a causa della pandemia di COVID-19
Forma dell'aiuto	Garanzie pubbliche
Bilancio	50 miliardi di ISK
Durata	20 aprile 2020 – 31 dicembre 2020
Settori economici	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero delle Finanze e degli affari economici Arnarhvoli við Lindargötu, 101 Reykjavík, Islanda

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:
<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1° luglio 2022

Publicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità e all'articolo 10 della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 ⁽¹⁾

(2022/C 385/04)

I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità, modificata con decisione dell'Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.

I tassi di base sono stati determinati come segue:

	Islanda	Liechtenstein	Norvegia
1.7.2022 –	3,90	- 0,57	1,17

⁽¹⁾ GUL 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 25.5.2006, pag. 1.

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 385/05)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	23 giugno 2022
Numero dell'aiuto	88760
Numero della decisione	154/22/COL
Stato EFTA	Norvegia
Regione	Helgeland
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aiuto agli investimenti a favore di Avinor AS per la costruzione di un nuovo aeroporto a Mo i Rana
Base giuridica	Proposta di bilancio nazionale rivista per il 2021, adottata dal Parlamento l'11 giugno 2021 (Innst. 648 S– 2020–2021) Lettera di incarico del ministero dei Trasporti del 25 agosto 2021 Delibera del Comune di Rana del 12 maggio 2020, caso 36/20 Accordo a tre tra Avinor AS, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS e il Comune di Rana
Tipo di misura	Aiuto ad hoc
Obiettivo	Infrastrutture o attrezzature aeroportuali
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Bilancio	Fino a 2 888 989 000 NOK (attualizzati)
Intensità	95 %
Durata	Dal 2022 al 2026
Settori economici	Trasporto aereo di passeggeri
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero dei Trasporti P.O. Box 8010 Dep, N-0030 Oslo NORVEGIA Comune di Rana P.O. Box 173, 8601 Mo i Rana NORVEGIA
Altre informazioni	—

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

COMMISSIONE EUROPEA

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Landsréttur il 9 giugno 2022 nella causa Verkfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag tölvunarfræðinga og Lyfjafræðingafélag Íslands/Stato islandese

(Causa E-9/22)

(2022/C 385/06)

In data 9 giugno 2022 la Landsréttur (Corte d'appello) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, registrata presso la cancelleria della Corte il 9 giugno 2022, nella causa Verkfræðingafélag Íslands (Associazione degli ingegneri qualificati in Islanda), Stéttarfélag tölvunarfræðinga (Unione degli specialisti informatici) e Lyfjafræðingafélag Íslands (Società farmaceutica islandese) contro lo Stato islandese, in merito alle seguenti questioni:

1. L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio e il principio di effettività comportano che un datore di lavoro che intenda risolvere contratti di lavoro conclusi con un gruppo di lavoratori e che prevedono straordinari fissi è tenuto a rispettare le norme procedurali previste dalla direttiva, anche per quanto riguarda la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2 della direttiva e la notifica all'autorità pubblica competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva.
 2. In caso di risposta affermativa alla prima domanda, l'obbligo del datore di lavoro viene meno nel caso in cui la risoluzione dei contratti di lavoro che prevedono straordinari fissi non comporti la cessazione completa dei contratti di lavoro dei lavoratori?
 3. Ai fini della risposta alle prime due domande, è rilevante il fatto che i contratti relativi agli straordinari fissi rescissi dal datore di lavoro siano stati stipulati sotto forma di contratti autonomi aggiuntivi rispetto ai contratti di lavoro dei lavoratori?
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10904 – CVC / MATICMIND / SIO)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 385/07)

1. In data 27 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Lussemburgo),
- Maticmind S.p.A. («Maticmind», Italia),
- SIO S.p.A. («SIO», Italia), attualmente controllata da EDA S.r.l. («EDA», Italia).

CVC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Maticmind e SIO.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CVC gestisce fondi e piattaforme di investimento;
- Maticmind è un System Integrator e rivenditore di soluzioni a valore aggiunto operante nel settore informatico in Italia,
- SIO è un fornitore di prodotti e soluzioni concepiti per operazioni di intelligence e intercettazioni lecite in Italia e in altri Paesi europei, attualmente sotto il controllo esclusivo di EDA, la cui unica attività consiste nel detenere partecipazioni in SIO.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10904 – CVC / MATICMIND / SIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10697 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 385/08)

1. In data 27 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Aramco Overseas Company B.V. («AOC», Paesi Bassi), controllata da Saudi Arabian Oil Company (Arabia Saudita),
- Lotos SPV 1 sp. z o.o. («impresa oggetto dell'operazione», Polonia).

AOC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa oggetto dell'operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- AOC fornisce alle sue affiliate del gruppo Saudi Aramco un'ampia gamma di servizi, tra cui servizi di sostegno finanziario, gestione della catena di approvvigionamento, servizi di assistenza tecnica e una serie di servizi di supporto amministrativo.
- L'impresa oggetto dell'operazione è una società veicolo, controllata al 100 % da Lotos (attualmente Orlen), che opera nella distribuzione all'ingrosso di carburanti in Polonia.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10697 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 385/09)

1. In data 30 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Viridium Holding AG («Viridium» Germania²), controllata da Cinven Partnership LLP («Cinven», Regno Unito),
- Zurich Sander Vermögensverwaltungs AG (Germania), appartenente al gruppo Zurich Insurance Group Ltd (Svizzera).

Cinven acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Zurich Sander Vermögensverwaltungs AG.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Cinven è un'impresa di private equity. Viridium è un fornitore di prodotti assicurativi vita, specializzato nella gestione di portafogli di assicurazioni vita chiusi in Germania;
- Zurich Sander Vermögensverwaltungs AG detiene un portafoglio chiuso di polizze di assicurazione vita di clienti quasi esclusivamente tedeschi.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Publicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 385/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Kessler»**PDO-FR-A0414-AM02****Data della comunicazione: 20.7.2022****DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA****1. Indicazione supplementare**

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'antichità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2. Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

⁽¹⁾ GUL 9 del 11.1.2019, pag. 2.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

3. Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4. Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

- al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;
- al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;
- la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5. Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6. Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7. **Densità di impianto**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8. **Norme di potatura**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9. **Norme relative al palizzamento e all'altezza del fogliame**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10. **Produzione massima media per parcella**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11. **Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo**

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12. Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13. Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14. Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15. Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16. Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17. **Controllo dei lotti confezionati**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18. **Conservazione dei vini confezionati**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19. **Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica**

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

- si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;
- si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20. **Descrizione del vino (dei vini)**

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21. Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22. Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23. Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull'etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Alsace grand cru Kessler

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche essenziali

1. Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2. Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3. Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4. Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5. Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6. Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1° giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2. *Rese massime*

1. Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettoltri per ettaro

2. Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettoltri per ettaro

6. **Zona geografica delimitata**

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

— Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Guebenschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawir, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmat, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

— Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7. **Varietà di uve da vino**

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8. **Descrizione del legame/dei legami**

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kessler» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

L'omogeneità del sostrato permette ai diversi vitigni di esprimere tutte le loro specificità, con vini, sia secchi che minerali, contraddistinti dalla vivacità e da aromi floreali e fruttati, persistenti e armoniosi.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

La località, ormai nota, era già stata elogiata nell'opera del 1958 di Médard Barth «Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine».

9. **Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

— Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Sultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

— Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Efig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Sultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

Gewurztraminer;

Muscat;

Muscat Ottonel;

Pinot gris;

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

— l'indicazione dell'annata; e

— uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 385/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Kanzlerberg»

PDO-FR-A0410-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. **Indicazione supplementare**

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'antieriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2. **Tipi di prodotto**

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

⁽¹⁾ GUL 9 del 11.1.2019, pag. 2.

3. Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4. Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

- al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;
- al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;
- la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5. Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6. Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7. **Densità di impianto**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8. **Norme di potatura**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9. **Norme relative al palizzamento e all'altezza del fogliame**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10. **Produzione massima media per parcella**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11. **Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo**

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12. Rese

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13. Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14. Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15. Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16. Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17. **Controllo dei lotti confezionati**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18. **Conservazione dei vini confezionati**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19. **Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica**

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

- si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;
- si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20. **Descrizione del vino (dei vini)**

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21. Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22. Misure transitorie

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23. Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull'etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Alsace grand cru Kanzlerberg

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono: - vini secchi e minerali; - vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi. Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. Denominazione integrata da «Sélection de grains nobles»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «sélection de grains nobles» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche essenziali

1. Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2. Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3. Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4. Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5. Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6. Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1° giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2. *Rese massime*

1. Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettoltri per ettaro

2. Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettoltri per ettaro

6. **Zona geografica delimitata**

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

— Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Guebenschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kientzheim e Sigolsheim.

— Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7. **Varietà di uve da vino**

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8. **Descrizione del legame/dei legami**

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kanzlerberg» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

Le viti del Kanzlerberg accompagnano l'inclinazione del terreno, esponendo i loro frutti al caldo dell'estate, temperato dalla freschezza del ruscello del Bergenbach e dalla leggera brezza del fondovalle. La resa è regolare. La maturità fisiologica si raggiunge con una gradazione minima, solitamente capace di produrre una buona maturazione.

L'ubicazione del grand cru Kanzlerberg che ne favorisce la maturazione tardiva e l'eccezionale conformazione geologica del sito, con marna gessosa in superficie su uno zoccolo di rocce sedimentarie ricche di cristalli nel sottosuolo, rendono i vini molto potenti, con un'acidità di fondo, ampia, complessa e minerale. I vini giovani restano discreti ed eleganti, rivelando tutta la loro complessità e freschezza dopo alcuni anni d'invecchiamento.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo. Questi vini, dal potenziale d'invecchiamento straordinariamente elevato, evolvono qualitativamente nel corso di vari decenni, pur mantenendo una buona vitalità che rispecchia l'energia del territorio.

I vini «Kanzlerberg» rappresentano l'eccellenza della regione e si attestano tra i vini più prestigiosi prodotti in Alsazia.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

— Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Housen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Sultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

— Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Sultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

Gewurztraminer;

Muscat;

Muscat Ottonel;

Pinot gris;

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

— l'indicazione dell'annata; e

— uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 385/12)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alsace grand cru Rangen»

PDO-FR-A0386-AM02

Data della comunicazione: 20.7.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Indicazione supplementare

Nel capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti nomi in uso: «Sylvaner» e «Pinot noir», nonché i corrispondenti vitigni, ossia, rispettivamente: «sylvaner B» e «pinot noir N».

Il nome in uso «Sylvaner» è stato aggiunto per correggere un'omissione nella prima versione del disciplinare di produzione. Tale prima versione specifica al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), che i vitigni autorizzati «possono essere vinificati e commercializzati con i rispettivi nomi», ma il nome in uso corrispondente non era stato incluso nel relativo elenco. Una decisione nazionale anteriore all'approvazione della prima versione del disciplinare di produzione aveva aggiunto il vitigno sylvaner B a quelli autorizzati per la produzione di vini a denominazione di origine «Alsace grand cru Zotzenberg», tenendo conto degli usi locali e della reputazione di questi vini.

Il nome in uso «Pinot noir» è stato aggiunto al disciplinare di produzione a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Tale richiesta di riconoscimento per un vino rosso si basa sull'antieriorità, sulla reputazione e sulle caratteristiche dei vini elaborati con uve del vitigno pinot noir N prodotte nelle parcelle di terreno delimitate per queste denominazioni «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi.

Al capitolo I, punto II, paragrafo 1, del disciplinare di produzione, per i vitigni muscat à petits grains corrispondenti al nome in uso «Muscat» sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

2. Tipi di prodotto

Al capitolo I, punto III, del disciplinare di produzione, il testo è stato modificato per indicare che le denominazioni di origine controllata oggetto del presente disciplinare di produzione non sono più riservate esclusivamente ai vini bianchi fermi.

Le denominazioni di origine controllata «Alsace grand cru» riservate ai vini bianchi e rossi fermi sono indicate nel nome («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

⁽¹⁾ GUL 9 del 11.1.2019, pag. 2.

3. Zona geografica

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte del comitato nazionale competente dell'INAO e indica il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. I comuni di Kientzheim e Sigolsheim sono pertanto stati rimossi in quanto il loro territorio fa ormai parte del comune di Kaysersberg Vignoble.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona geografica.

Al paragrafo 1 sono aggiunte inoltre le seguenti frasi:

«I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per il comune di cui la zona geografica comprende solo una parte del territorio».

Tali modifiche comportano una modifica del punto 6 del documento unico.

4. Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

- al primo comma, al fine di correggere un'omissione, è stata aggiunta l'informazione «6 e 7 settembre 2006», che corrisponde alle date di approvazione della superficie parcellare da parte del comitato nazionale competente;
- al secondo comma è stata apportata una modifica redazionale per tenere conto delle modifiche ai nomi dei comuni apportate al punto IV, paragrafo 1;
- la colonna «Comuni» della tabella è aggiornata in modo da corrispondere ai nomi dei comuni elencati al punto IV, paragrafo 1.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

5. Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare di produzione è modificato un comma per indicare il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2021) quale registrata nel disciplinare di produzione. Questa indicazione consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona.

L'introduzione del riferimento al codice geografico ufficiale 2021 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni. Pertanto, viene rimosso il nome del comune di Kaysersberg e aggiunto quello del comune di Kaysersberg Vignoble, con l'informazione che la zona geografica comprende solo una parte del territorio di tale comune, ossia il comune delegato di Kaysersberg.

Tali modifiche redazionali non modificano in alcun modo il perimetro della zona di prossimità immediata.

Tali modifiche comportano una modifica del punto 9 del documento unico.

6. Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole «- per i vini bianchi:» e «- per i vini rossi: del vitigno pinot noir N» a seguito di una richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru». Il vitigno pinot noir N è l'unico autorizzato per questi vini rossi ed è anche l'unico vitigno autorizzato per la produzione di vino rosso a denominazione di origine «Alsace».

Al punto V, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e al punto V, paragrafo 2, lettera b), sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7. **Densità di impianto**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono state aggiunte le parole: «Per la produzione di vino bianco» e «Per la produzione di vino rosso» per distinguere le densità minime di impianto in base al colore dei vini. Sono indicate le densità per le denominazioni che possono produrre vini rossi.

Il documento unico non è interessato da tali integrazioni.

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione è stata specificata la data effettiva di applicazione della norma relativa alla possibilità di adattare la densità mediante estirpazione, ossia: «25 ottobre 2011», in sostituzione della dicitura «alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione».

Tale modifica comporta una modifica del punto 5 del documento unico.

8. **Norme di potatura**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, per i vini bianchi la norma del numero di gemme franche per metro quadrato di superficie del terreno, che variava a seconda del vitigno, è abolita a favore di una norma unica di 18 gemme franche per ceppo.

Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.

Il documento unico è modificato al punto 5.

La dicitura «Per i vini bianchi,» è stata aggiunta all'inizio della frase per via della richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

È aggiunta la norma di potatura per i vini rossi; il numero massimo per ceppo è di 14 gemme franche ed è inferiore a quello consentito per la produzione di vini bianchi. Tale norma è coerente con le rese e la produzione di uve di qualità.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

9. **Norme relative al palizzamento e all'altezza del fogliame**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame palizzato.

Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

10. **Produzione massima media per parcella**

Al capitolo I, punto VI, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il valore della produzione massima media per parcella è stato ridotto per i vini bianchi da 10 000 a 8 500 chilogrammi per ettaro, in linea con la riduzione delle rese di questi vini.

Per i vini rossi è stato fissato un valore inferiore a quello dei vini bianchi, in linea con le rese di questi vini.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

11. **Maturità delle uve e titolo alcolometrico volumico naturale minimo**

Al capitolo I, punto VII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare di produzione, la tabella è stata modificata per tenere conto della richiesta di riconoscimento dei vini rossi fermi istruita a livello nazionale per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

Per tali denominazioni di vini rossi «Alsace grand cru» sono stati fissati il tenore di zucchero minimo delle uve alla vendemmia e il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Queste indicazioni non modificano il documento unico.

Per i vini bianchi, i valori minimi del tenore di zucchero delle uve sono stati aumentati di 2 o 3 grammi per litro di mosto, in modo da rispettare la stessa differenza di 1 % vol. con i valori di ciascun titolo alcolometrico volumico naturale minimo, come nella precedente versione del disciplinare di produzione. L'organismo di tutela e di gestione ha deciso di utilizzare il valore di 17 grammi di zucchero per 1 % vol. per il calcolo della trasformazione dei grammi di zucchero in alcol per i vini bianchi, mentre nella versione iniziale del disciplinare aveva utilizzato il valore di 16,83. Questo valore di 17 era stato raccomandato dal comitato nazionale competente dell'INAO quando è stata redatta la prima versione del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

12. **Rese**

Al capitolo I, punto VIII, paragrafi 1 e 2 del disciplinare di produzione, le rese e le rese limite sono state ridotte, consentendo così un migliore controllo della qualità dei vini bianchi e dei vini bianchi con la menzione «Vendanges tardives», in linea con la struttura gerarchica delle denominazioni della regione Alsazia.

Il punto 5 del documento unico è stato modificato per quanto concerne le rese massime (rese limite).

Per i vini senza menzione è aggiunta la dicitura «Vins blancs», in quanto è stata esaminata a livello nazionale la richiesta di riconoscimento per i vini rossi fermi per alcune denominazioni di origine «Alsace grand cru».

La resa e la resa limite per i vini rossi sono state fissate in base alla struttura gerarchica delle denominazioni nella regione Alsazia e, quindi, a valori inferiori per queste denominazioni grand cru.

Queste ultime modifiche non incidono sul documento unico.

13. **Fermentazione malolattica, tenore di zuccheri fermentescibili per i vini rossi**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione si specifica che la fermentazione malolattica è completata per i vini rossi.

Per garantire il controllo del rispetto di questa norma, nella fase di confezionamento è stato fissato un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.

Al punto IX, paragrafo 1, lettera d), per i vini rossi è stato fissato un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro dopo la fermentazione.

Il documento unico non è modificato.

14. **Divieto di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini rossi**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera e), del disciplinare di produzione si specifica che i vini rossi non sono soggetti ad arricchimento. Tale restrizione applicabile all'elaborazione è coerente con la delimitazione delle parcelle per la produzione delle uve, la densità minima di impianto, le norme di potatura e i bassi valori delle rese.

Il documento unico non è modificato.

15. **Capacità del locale di vinificazione**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 1, lettera g), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto.

Il rapporto tra il volume della vendemmia precedente e la capacità del locale di vinificazione non deve essere così elevato.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

16. **Data di invecchiamento e commercializzazione al consumatore per i vini rossi**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per i vini rossi è previsto un periodo di invecchiamento minimo fino al 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini prodotti con uve pinot noir N provenienti da questi territori necessitano di un tempo minimo affinché le loro caratteristiche si esprimano correttamente.

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 5, lettera a), si stabilisce che, al termine del periodo di invecchiamento, i vini rossi possono essere commercializzati al consumatore solo a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica del documento unico.

17. **Controllo dei lotti confezionati**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare di produzione è stata rimossa la norma relativa alla conservazione di bottiglie campione per il controllo dei lotti confezionati.

Tale norma è una misura di controllabilità ed è registrata nel piano di controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

18. **Conservazione dei vini confezionati**

Al capitolo I, punto IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini confezionati.

Ciò consente agli operatori di comprendere meglio la norma e di facilitarne il controllo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

19. **Fattori umani che contribuiscono al legame con la zona geografica**

Al capitolo I, punto X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, il testo è modificato per tener conto del riconoscimento dei vini rossi fermi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»:

- si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Hengst»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 500 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi;
- si aggiungono le seguenti informazioni per la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»: riconoscimento nel 2022 per i vini rossi, è autorizzato solo il vitigno pinot noir N, la densità minima di impianto è di 5 000 ceppi per ettaro per la produzione di vino rosso, non sono soggetti ad alcun arricchimento, devono rispettare un periodo di invecchiamento minimo di 10 mesi.

Al punto X, paragrafo 1, lettera b), è rimossa l'informazione secondo cui il riconoscimento di queste due denominazioni di origine si basa su vitigni bianchi e sono aggiunte le parole «per i vini bianchi» ove necessario per la comprensione del testo.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

Sono state aggiunte le parole «blancs» e «roses» ai nomi dei vitigni muscat à petits grains per correggere un'omissione nella precedente versione del disciplinare di produzione. Queste aggiunte non modificano il documento unico.

20. **Descrizione del vino (dei vini)**

Al capitolo I, punto X, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi al fine di caratterizzarli meglio.

Per quanto riguarda i primi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro».

Per quanto riguarda gli ultimi due tipi di vino descritti: «Questi due tipi di vino presentano un colore intenso tendente all'ambra».

Il documento unico è modificato al punto 4.

È stata aggiunta la descrizione delle principali caratteristiche organolettiche dei vini rossi per le denominazioni di origine «Alsace grand cru Hengst» e «Alsace grand cru Kirchberg de Barr».

Queste descrizioni non modificano il documento unico.

21. **Legame con la zona geografica**

Al capitolo I, punto X, paragrafo 3, del disciplinare di produzione, per la denominazione di origine «Alsace grand cru Hengst», le informazioni sul legame tra l'origine geografica e le caratteristiche dei vini, che possono essere applicate anche ai vini rossi di questa denominazione, sono integrate da informazioni specifiche per i vini rossi.

Il documento unico non è modificato.

22. **Misure transitorie**

Al capitolo I, punto XI, paragrafo 2, del disciplinare di produzione, per coerenza con le modifiche apportate al punto VI del capitolo I, è rimossa l'altezza massima del filo dell'archetto ed è ridotto il numero massimo di gemme franche per ceppo.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

23. **Indicazione obbligatoria del tenore di zucchero sull'etichetta e su altro materiale informativo per i vini bianchi**

Al capitolo I, punto XII, paragrafo 2, lettera d), del disciplinare di produzione è inserito un nuovo testo sostitutivo per rendere obbligatoria l'indicazione, attualmente facoltativa, del tenore di zucchero, come definito dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

Tale indicazione permette al consumatore di comprendere meglio il tipo di vino.

Questa nuova norma non si applica ai vini con le menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles».

Il documento unico è integrato al punto 9.

Al punto XII, paragrafo 2, la lettera d) originaria diventa lettera e).

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

24. **Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle**

Al capitolo II, punto I, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è stato aggiunto un chiarimento sulle norme relative alla dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle depositata dall'operatore presso l'organismo di tutela e di gestione della denominazione di origine «Alsace grand cru» nel caso in cui egli rinunci alla produzione di tale denominazione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1. **Nome del prodotto**

Alsace grand cru Rangén

2. **Tipo di indicazione geografica**

DOP - Denominazione di origine protetta

3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

1.

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini sono vini bianchi fermi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 12,5 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e dell'11 % per gli altri vitigni. Dopo l'arricchimento, i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 15 % se ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G e del 14 % se ottenuti dagli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Vini bianchi da invecchiamento per eccellenza, sono caratterizzati da una freschezza decisa basata su una dominante acidità tartarica legata a una buona maturità delle uve. La denominazione può essere integrata da nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione. I vini in questione presentano grande sostanza, elevata complessità e forte potenza aromatica con varie sfumature. Molto persistenti al palato, diventano più complessi con il tempo.

Si distinguono:

- vini secchi e minerali;
- vini aromatici, fruttati, grassi e ricchi.

Entrambi i tipi di vino presentano un colore intenso tendente al giallo oro/oro antico o lievemente ambrato.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. Denominazione integrata da «Vendanges Tardives»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 16 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 14,5 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «vendanges tardives» hanno spesso aromi particolarmente esotici di frutta candita con finale fresco. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. Denominazione integrata da «*Sélection de grains nobles*»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è del 18,2 % per il gewurztraminer Rs e il pinot gris G e del 16,4 % per gli altri vitigni.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

I vini con la menzione «*sélection de grains nobles*» sono più concentrati e potenti, spesso con aromi di pasta di frutta. Sono notevolmente concentrati e hanno grande persistenza aromatica. Questi vini presentano un colore intenso tendente all'ambra.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	In milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche essenziali

1. Modalità di conduzione: densità di impianto

Pratica colturale

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

Distanza interfilare massima: 2 metri.

Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri.

A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

2. Modalità di conduzione: norme di potatura

Pratica colturale

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 18 gemme franche per ceppo.

3. Raccolta

Pratica colturale

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.

4. Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo

Pratica enologica specifica

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale medio minimo non può superare:

0,5 % vol. per i vini ottenuti dai vitigni gewurztraminer B e pinot gris G;

1,5 % vol. per i vini ottenuti dagli altri vitigni.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «*vendanges tardives*» o «*sélection de grains nobles*» non sono soggetti in alcun modo ad arricchimento.

5. Elaborazione

Restrizioni applicabili all'elaborazione

È vietato l'uso di scaglie di legno.

6. Invecchiamento del vino

Pratica enologica specifica

I vini sono sottoposti ad invecchiamento almeno fino al 1° giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» sono invecchiati almeno fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

5.2. *Rese massime*

1. Denominazione integrata o meno da «vendanges tardives»

60 ettoltri per ettaro

2. Denominazione integrata da «sélection de grains nobles»

48 ettoltri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2021:

— Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio dei comuni delegati di Kintzheim e Sigolsheim.

— Dipartimento Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un documento cartografico con la definizione dei limiti della zona geografica è depositato in municipio per i comuni parzialmente compresi.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7. Varietà di uve da vino

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8. Descrizione del legame/dei legami

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli che caratterizzano i vigneti dell'Alsazia, la denominazione di origine controllata «Alsace grand cru Rangen» si avvale di una delle migliori ubicazioni. Immersi nel pittoresco paesaggio alsaziano, questi vigneti consentono la produzione di vini altamente espressivi, dal carattere marcato e dalla personalità unica.

La natura vulcanica del grand cru, unita a caratteristiche geografiche eccezionali, conferisce ai vini un colore dorato, grande forza minerale, acidità e amarezza nobile. Il finale è lungo e l'acidità è elegante e matura.

Le ottime condizioni climatiche di fine stagione, favorevoli alla concentrazione delle uve sulla pianta e allo sviluppo della muffa nobile, consentono di produrre vini da uve stramature.

L'invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione consente ai vini di migliorarsi.

Adottando norme di produzione rigorose, come il mantenimento di un'ampia superficie fogliare e la vendemmia manuale, i viticoltori alsaziani preservano il carattere forte dei vini, noti per la loro complessità e la loro capacità di conservarsi a lungo.

Questi vini, che rappresentano l'eccellenza della regione, sono più apprezzati di quelli della denominazione di origine controllata «Alsace».

Tornando indietro nel tempo, si nota come il Rangen sia stato storicamente oggetto di lodi e di numerose citazioni in opere e scritti fin dal XII secolo. Nel XVI secolo alcuni editti ne vietavano l'assemblaggio con altri vini per poter conservare il nome «Rangen» in etichetta. Nella stessa epoca un regolamento della città di Thann riguardava l'impianto dei vitigni del Rangen, mentre alcuni editti del 1548 e del 1581 contenevano una serie di paragrafi in cui si definivano alcune norme di produzione.

9. **Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Zona di prossimità immediata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

— Dipartimento Haut-Rhin: comuni interamente compresi: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Sultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Comuni parzialmente compresi: Kaysersberg Vignoble solo per il territorio del comune delegato di Kaysersberg.

— Dipartimento Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrecht-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Sultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Confezionamento nella zona geografica

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

I vini sono confezionati in bottiglie del tipo «Vin du Rhin» secondo le disposizioni del decreto n. 55-673 del 20 maggio 1955, dell'ordinanza del 13 maggio 1959 e del decreto del 19 marzo 1963, con esclusione di qualsiasi altro tipo di bottiglia.

In seguito all'introduzione della legge del 5 luglio 1972, i vini sono obbligatoriamente imbottigliati nei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin, nella bottiglia «flûte» di tipo «Vin du Rhin» descritta nel decreto del 1955.

Indicazione dell'annata

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'indicazione dell'annata deve comparire, insieme alla denominazione, nelle dichiarazioni di raccolta e di conservazione, sui documenti di accompagnamento, nelle pubblicità, sui prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Nome in uso

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

La denominazione di origine controllata può essere integrata da uno dei nomi in uso, purché i vini provengano esclusivamente dai vitigni che possono essere designati con il nome in questione.

È vietato l'uso di due o più nomi in uso sulla stessa etichetta.

I nomi in uso sono i seguenti:

Gewurztraminer;

Muscat;

Muscat Ottonel;

Pinot gris;

Riesling.

Menzioni tradizionali «vendanges tardives» e «sélection de grains nobles»

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini che possono beneficiare delle menzioni «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles» presentano obbligatoriamente:

— l'indicazione dell'annata; e

— uno dei nomi in uso.

Indicazione del tenore di zucchero

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

I vini bianchi per i quali, ai sensi del presente disciplinare di produzione, è rivendicata una delle 51 denominazioni di origine controllata «Alsace Grand Cru - lieu-dit», ad eccezione delle menzioni «Vendanges Tardives» e «Sélection de Grains nobles» riportate sotto tale denominazione, non possono essere offerti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti, a meno che il tenore di zucchero, come definito dalla normativa europea, non sia chiaramente indicato nelle pubblicità, nei prospetti, sulle etichette, sulle fatture e su qualsiasi altro contenitore.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa

Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 385/13)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati e-Ambrosia della Commissione

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«Rögös túró»

N. UE: TSG- HU-1113-AM01 – 1.6.2022

Stato membro o paese terzo: Ungheria

1. Nome (nomi) da registrare

«Rögös túró»

2. Tipo di prodotto

Classe 1.3: Formaggi

3. Motivi dell'obbligo di registrazione

3.1. Specificare se il prodotto:

- è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;
- è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

La tecnica di produzione del «Rögös túró» è molto diversa da quella di altri formaggi freschi. La quantità superflua di siero di latte che si trova nella cagliata ottenuta dal latte viene separata mediante coagulazione acida o mista, con delicatezza, sfruttando la gravità e per decantazione (ad esempio autocompattandosi). Si deve avere cura di mantenere, anche nella fase di porzionatura e di confezionamento, la struttura friabile e grumosa che ricorda quella del cavolfiore.

Il «Rögös túró» è diverso da altri tipi di formaggi cagliati soprattutto nella struttura, frutto dei processi di lavorazione della cagliata e di separazione del siero di latte.

Nessun altro formaggio fresco o prodotto lattiero-caseario presenta una consistenza grumosa che ricorda quella del cavolfiore, grazie alla particolare tecnica di produzione.

Questo prodotto fabbricato senza aromi aggiunti, che viene commercializzato sotto forma granulosa, con un'umidità caratteristica e un gusto leggermente acidulo, si distingue da altri tipi di formaggi freschi presenti sul mercato che sono ottenuti mediante un trattamento termico e mescolatura, ad esempio, o che sono utilizzati come materie prime nella preparazione di dolci e creme da pasticceria.

Il «Rögös túró» è considerato come un ingrediente di base della cucina ungherese. Solo il «Rögös túró» può essere utilizzato nella preparazione di numerosi piatti tipici.

3.2. Specificare se il nome:

- viene utilizzato tradizionalmente per designare il prodotto specifico;
- designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

Il termine stesso «Rögös» (grumoso) indica la caratteristica del prodotto, ossia la consistenza grumosa della cagliata, simile a quella del cavolfiore. Il termine «túró», difficilmente traducibile in altre lingue, indica un formaggio fresco specifico, dal gusto gradevolmente acidulo, fresco e aromatico.

4. Descrizione

4.1. *Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)*

Il «Rögös túró» è un prodotto lattiero-caseario di colore avorio o crema, composto da grumi di cagliata che ricordano l'aspetto di un cavolfiore, dal gusto gradevolmente acido, fresco, sapido e aromatico. Durante la produzione i grumi devono rimanere interi e non devono essere danneggiati o schiacciati.

La superficie dei grumi è coperta da una pellicola di siero di latte. Il tasso di umidità uniforme fa sì che anche l'interno dei grumi rimanga umido.

Requisiti fisici e chimici:

Grado di grasso	Tenore minimo di materia secca, in % (m/m)	Tenore in materia grassa dell'estratto secco, in % (m/m)		Acidità (°SH)
latte intero	40,0	minimo	60,0	60-100
grasso	35,0	minimo	45,0	
		inferiore a	60,0	
parzialmente scremato	25,0	minimo	25,0	
		inferiore a	45,0	
a basso tenore di grasso	20,0	minimo	10,0	
		inferiore a	25,0	
scremato	15,0	inferiore a	10,0	60-90

Caratteristiche organolettiche:

Aspetto esterno	Di colore avorio uniforme o colore crema per la tipologia a latte intero.
Consistenza	Ammassi di grumi morbidi di aspetto simile al cavolfiore costituiti da grumi (di 4-20 mm) in cui possono apparire piccole quantità di siero di latte. Se i prodotti sono confezionati meccanicamente, si presentano sotto forma di un blocco omogeneo che può essere frazionato in grumi morbidi che ricordano l'aspetto del cavolfiore. Al palato la consistenza è notevolmente grumosa, senza però risultare difficile da deglutire.
Aroma	Gradevolmente acidulo, aromatico, puro, esente da odori estranei.
Sapore	Gradevolmente acidulo, fresco e aromatico, sapido, puro, esente da sapori estranei.

4.2. *Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)*

Ingredienti e strumenti che possono essere utilizzati:

gli ingredienti che rispondono alle norme di qualità previste dalla normativa vigente:

- a) latte vaccino crudo o pastorizzato, dal latte scremato al latte intero;
- b) crema, anche omogeneizzata;

- c) fermenti lattici (ad esempio sotto forma di coltura industriale o di lattoinnesto surgelato o liofilizzato);
- d) caglio (per la coagulazione mista).

Metodo di ottenimento:

Il «Rögös túró» può essere prodotto mediante coagulazione mista, lenta o rapida. Non vi è alcuna differenza tra i criteri di qualità del «Rögös túró» ottenuto con i tre metodi.

Anche se le fasi sono le stesse, i procedimenti tecnici sono accelerati con l'aumento della temperatura e della quantità di fermenti lattici (caglio) aggiunta. Lo scopo principale del metodo della coagulazione rapida è di aumentare l'efficacia, grazie a una migliore utilizzazione dei fermenti.

1. Prestagionatura

Questo processo viene applicato solo per il metodo della coagulazione rapida. Con il metodo della coagulazione lenta non occorre sottoporre il latte vaccino a prestagionatura.

Durante la coagulazione rapida, la prestagionatura del latte vaccino accorcia la durata della coagulazione. Durante la prestagionatura il latte, pastorizzato a 6,0-7,2°SH, viene sottoposto a prestagionatura fino a quando raggiunge 9-11° SH. La temperatura di prestagionatura è di 12-15 °C e la durata è di 6-8 ore.

La prestagionatura del latte (preacidificazione) avviene in vasche o silos per latte. In seguito il latte sottoposto a prestagionatura viene trasferito il più rapidamente possibile nel dispositivo (vasca) di coagulazione.

2. Aggiustamento del tenore di grasso

In funzione del tenore finale di materia grassa del «Rögös túró», viene aggiunto latte intero o crema omogeneizzata al latte vaccino.

3. Cagliatura

Durante la coagulazione lenta, il latte vaccino viene cagliato a una temperatura di 22-32° C utilizzando tra 0,5 e 1,5 % di fermenti lattici (o un quantitativo equivalente di fermenti lattici in polvere o surgelati).

Durante la coagulazione rapida, il latte vaccino sottoposto a prestagionatura viene cagliato a una temperatura di 30-32° C utilizzando tra il 4 e il 5 % di fermenti lattici.

4. Cagliatura

Il latte cagliato viene fatto coagulare in un dispositivo di coagulazione per 12-20 ore nel caso della coagulazione lenta o per 4-6 ore nel caso della coagulazione rapida, fino a quando raggiunge 30-38 °SH. La coagulazione lenta avviene a una temperatura di 22-32° C, quella rapida a 30-32° C. Una volta ottenuto il grado di acidità desiderato, la cagliata viene staccata delicatamente e si può osservare che il siero di latte si è leggermente separato. Il caglio viene utilizzato anche per la coagulazione mista.

5. Lavorazione della cagliata

Questa operazione ha lo scopo di riportare il tenore di acqua della cagliata al valore caratteristico del prodotto. La procedura consiste in una pressatura preliminare, un riscaldamento e una seconda pressatura. La manipolazione deve essere delicata, poiché la cagliata è alquanto friabile.

Durante la pressatura preliminare la cagliata viene rotta servendosi di un apparecchio che permette un frazionamento delicato, in seguito viene triturrata, mescolata e lasciata riposare, se necessario. Lo scopo dell'operazione è di raccogliere rapidamente il siero di latte contenuto nella cagliata (sineresi). Durante la triturazione, dopo qualche minuto di riposo, la cagliata solidificata (30-38° SH) viene triturrata in grumi delle dimensioni approssimative di una noce (2-3 cm). Terminata l'operazione di triturazione, una parte del siero di latte deve essere eliminata. Nella fase successiva, per impedire alla cagliata di sbriciolarsi, viene posta una pellicola protettiva sull'utensile impiegato per il taglio o in alternativa si utilizzano delle spatole. I grumi di cagliata triturrati che ancora galleggiano nel siero di latte vengono rimescolati di continuo. Se i grumi di cagliata non si solidificano abbastanza per arrivare alla consistenza del «Rögös túró» è possibile favorire il processo di solidificazione lasciando riposare la cagliata per un breve tempo. Dopo tale periodo di riposo i grumi di cagliata devono essere nuovamente rimescolati per impedire che si agglomerino.

La pressatura preliminare viene seguita da un'operazione di riscaldamento per compattare ulteriormente i grumi di cagliata e favorire il rilascio del siero di latte. I grumi di cagliata vengono riscaldati ad un'intensità di 1° C ogni 2,5 minuti, mescolando di continuo, fino al raggiungimento di una temperatura di 30-40° C nel caso della coagulazione lenta e di 36-48° C nel caso della coagulazione accelerata.

Durante la seconda pressatura la cagliata serosa deve essere mescolata continuamente e lasciata depositare fino a quando non raggiunge il grado di solidità desiderato. La seconda pressatura può essere omessa nel caso della coagulazione lenta.

6. Raffreddamento e sgocciolamento

L'obiettivo è evitare un'acidificazione eccessiva della cagliata tritata e riscaldata, impedire la diffusione di eventuali contaminanti microbici, evitare che la cagliata si agglomeri e controllare la compattazione. La cagliata viene raffreddata in un dispositivo di coagulazione (vasca o deposito) ad un'intensità di 3-4° C al minuto fino ad arrivare alla temperatura di 18-22° C.

L'ambiente di raffreddamento può essere dato dallo stesso siero di latte della vasca o del deposito, che deve poter circolare sullo scambiatore di calore a placche della linea di sgocciolamento, ed essere raffreddato a una temperatura inferiore a 5° C. Dopo lo sgocciolamento del siero di latte è possibile utilizzare anche acqua potabile per l'operazione di raffreddamento. Anche il raffreddamento in una camera di raffreddamento assicura una sicurezza sufficiente. Le stesse colture in corso impediscono un'acidificazione eccessiva.

La miscela di siero di latte e di caglio del «Rögös túró» viene sgocciolata dal dispositivo di coagulazione per gravità o per mezzo di una pompa che mantenga la consistenza della cagliata.

7. Separazione del siero di latte

Una volta separato dalla cagliata, il siero di latte deve essere rimosso. Fondamentale per la formazione della consistenza a grumi è il metodo di separazione del siero di latte (decantazione). Durante la separazione la cagliata viene delicatamente e regolarmente rimescolata per non danneggiare la consistenza a cavolfiore. L'operazione continua fino ad ottenere il tenore in materia secca e il grado di acidità richiesti.

8. Travaso, imballaggio, etichettatura e magazzinaggio

Nella fase di travaso e di imballaggio è importante fare attenzione a non rompere o danneggiare la consistenza grumosa della cagliata. Durante l'imballaggio può essere utilizzato un gas protettivo inerte. Il tenore di materia grassa di cui al punto 4.1 deve essere indicato sull'imballaggio.

Il «Rögös túró» deve essere immagazzinato ad una temperatura massima di 10°C utilizzando un metodo che escluda qualsiasi effetto meccanico.

Requisiti minimi in materia di controllo

In considerazione del carattere specifico del prodotto, al momento del controllo del «Rögös túró» occorre verificare specificamente i seguenti aspetti.

Le caratteristiche qualitative specifiche degli ingredienti (latte vaccino, crema, colture pure di batteri di fermenti lattici) impiegati nella produzione, tra cui:

- latte fresco vaccino, con un grado di acidità massima di 7,2° SH;
- crema con un grado di acidità massima del plasma di 7,2° SH;
- fermenti lattici contenenti batteri lattici acidificanti e aromatizzanti con una buona capacità di acidificazione a 36-40° SH (ad esempio sotto forma di coltura industriale o di lattoinnesto surgelato o liofilizzato);

Nel corso del processo di produzione devono essere rispettate le condizioni previste al punto 4, in particolare:

- coagulazione: grado di acidità (30-36° SH) e tempi di coagulazione (4-20 ore);
- lavorazione della cagliata: verifica della densità della cagliata (che deve essere liscia al tatto e potersi staccare manualmente dalle pareti senza difficoltà, a 32-38° SH);
- raffreddamento della cagliata (fino al raggiungimento della temperatura di 18-22° C per tappe di 3-4° C per minuto);
- separazione del siero di latte (delicatamente, per sgocciolamento senza pressare, ad esempio per gravità).

Qualità del prodotto finito:

- all'atto di controllare i requisiti fisici e chimici (grado di materia grassa, tenore di materia secca, tenore di materia grassa, acidità) è necessario attenersi alle disposizioni del punto 4;
- all'atto di controllare le caratteristiche organolettiche (aspetto, consistenza, gusto e odore) è necessario attenersi alle disposizioni del punto 4.

4.3. *Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)*

Tra il diciottesimo e il ventesimo secolo, i formaggi cagliati venivano consumati allo stato fresco o conservati tritinandoli allo stato naturale in pezzi delle dimensioni di un chicco di grano o di una nocciola (Magyar Néprajz nyolc kötetben, Akadémiai Kiadó, Magyar Tudományos Akadémia).

Un riferimento storico che attesta la consistenza grumosa del formaggio cagliato risale al periodo dopo la prima guerra mondiale. Vi si afferma che «il formaggio cagliato viene tritato in grumi delle dimensioni di una nocciola (...) più il formaggio è grumoso e più a lungo si mantiene fresco» (O. Gratz, *A tej és tejtermékek*, p. 294-296, 1925).

Nella rivista *Tejgazdasági Szemle* del 1925 si sostiene che il formaggio cagliato ha una *consistenza granulosa sbriciolosa* (A. Törs 1925, *Tejgazdasági Szemle és Tejgazdasági Könyvtár (Tejgazdasági Szemle kiadása)*).

Mihály Balatoni menziona i «grumi di cagliata, dalla consistenza grossolana che ricorda il cavolfiore, ammassi e grumi che ricordano il cavolfiore» (Mihály Balatoni 1960, *Étkezési Túró gyártása*).

Nel 1979 Sándor Szakály e Gábor Tomka pubblicarono alcuni dati sul consumo di questo formaggio cagliato dalla «consistenza simile al cavolfiore» dal 1970 al 1977 (*Tejipar*, Vol. 28, No 1, 1979).

Secondo il Dott. Sándor Szakály, in Ungheria «la varietà grumosa rappresenta l'80 % circa dell'intera produzione di formaggio cagliato»... Il «Rögös túró» è nettamente diverso dagli altri tre tipi di formaggio, in quanto la cagliatura del latte destinato alla produzione può avvenire solo per acidificazione biologica... (dott. S. Szakály 1980, *A rögös állományú étkezési túró korszerű gyártása*, Magyar Tejgazdasági Kutató Intézet, Pécs).

Secondo il dott. Sándor Szakly il «Rögös túró», conosciuto solo nell'Europa centrale, è un *prodotto lattiero-caseario ungherese dalle origini antiche*, originario della zona a ovest degli Urali e prodotto da secoli con metodo tradizionale utilizzando come ingrediente il latte crudo (*Tejgazdaság*, 2001).

Il carattere tradizionale del «Rögös túró» è attestato dal capitolo distinto che gli è dedicato nella raccolta «Hagyományok-Ízek-Régiók» [Tradizioni-Gusti-Regioni] pubblicata dal ministero dell'Agricoltura e dall'Agrármarketing Centrum nel 2002. La raccolta elenca unicamente prodotti la cui storia può essere documentata conformemente ai criteri pertinenti. Per i prodotti elencati in questa raccolta occorre dimostrare un passato di almeno 50 anni, una notorietà consolidata e l'esistenza della produzione e della distribuzione.

RETTIFICHE

Rettifica del tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,50 % al 1° ottobre 2022 — Tassi di cambio dell'euro (2022/C 381/04)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 381 del 4 ottobre 2022)

(2022/C 385/14)

Pagina di copertina, sommario, e pagina 4, titolo:

anziché: «0,50 % al 1° ottobre 2022»

leggasi: «1,25 % al 1° ottobre 2022».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT